



Cooperativa Sociale Onlus

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001**

- Parte Generale -



Sommario

Sommario	2
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
1.1 Il quadro normativo	3
1.2 Tipologia di reati disciplinati	3
1.3 Il Modello Organizzativo quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa e autori del reato	78
1.4 Le sanzioni e i delitti tentati	79
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI “IL MARTIN PESCATORE”	80
2.1 Modello di Governance	80
2.2 Adozione del Modello	81
2.3 Finalità e caratteristiche generali del Modello	83
2.4 Struttura del Modello	84
2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello	85
III. L’ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO	85
IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	85
4.1 Formazione ed informativa alle parti interessate	85
V. SISTEMI DISCIPLINARI	86
5.1 Principi generali	86
VI. VERIFICHE PERIODICHE	87



I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha rappresentato una grande novità per il diritto d'impresa perché ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità degli enti in sede penale, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Tale scelta di politica legislativa risponde all'esigenza di favorire la progressiva diffusione di una "cultura aziendale della legalità" e di trovare un punto di incontro con le norme presenti in molti Paesi europei che ammettono la responsabilità penale delle corporazioni. Ed è in questo contesto che è scaturita la Convenzione OCSE 17/9/1997, ratificata in Italia con la Legge 300/2000, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, a cui si aggiunge la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. La stessa legge ha ratificato anche la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziati della Comunità Europea siglata a Bruxelles nel 1995.

Prima dell'introduzione del D.lgs. 231/2001, l'art. 27 della Costituzione (il quale recita che "la responsabilità penale è personale"), impediva di attribuire la commissione di reati a persone giuridiche. La qualificazione di questi enti come persone giuridiche permette al nostro ordinamento di riconoscerli come centri di imputazione di situazioni giuridiche, ovvero titolari dei diritti e dei doveri dettati per le persone fisiche (compatibilmente con la loro diversa natura), nonché titolari di un'autonoma capacità d'agire, in via del tutto indipendente rispetto alle persone fisiche che li compongono. In particolare, la c.d. immedesimazione organica, secondo cui l'ente, essendo persona astratta, agisce necessariamente per mezzo dei suoi organi, permette direttamente di imputare non solo gli effetti giuridici ma lo stesso compimento dell'atto alla persona giuridica e non alle persone fisiche che materialmente lo hanno posto in essere e di cui risulta composto.

La medesima teoria aiuta inoltre a comprendere l'esclusione della responsabilità dell'ente se il reato non risulta commesso nel suo interesse o vantaggio. La natura della responsabilità si colloca a metà strada tra l'illecito penale e quello amministrativo, condividendo con il primo l'effetto di stigma e la gravità delle conseguenze sanzionatorie mentre con il secondo il nome e taluni profili di disciplina.

Le organizzazioni, dunque, dopo il Decreto 231 del 2001, possono essere ritenute responsabili e di conseguenza sanzionate per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

1.2 Tipologia di reati disciplinati

La sezione III del Decreto Legislativo 231/2001, prima intitolata "Responsabilità amministrativa per i reati previsti dal Codice Penale", modificata nel 2002 con "Responsabilità amministrativa da reato", prevedeva originariamente solo gli articoli 24 e 25 che richiamavano i reati in relazione ai quali era configurabile la responsabilità amministrativa degli enti. Attualmente, a seguito delle successive molteplici modifiche apportate al D.lgs. 231/2001, le ipotesi di reato per le quali si configura anche la responsabilità dell'organizzazione sono le seguenti:



- **Art. 24** **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto; invece, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio che rendono così tale ottenimento illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Relativamente a questa fattispecie per le cooperative sussiste una considerevole rischio, vista la partecipazione a procedure pubbliche per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni da parte di enti pubblici locali, statali o comunitari (es. formazione del personale, finanziamenti per lo sviluppo tecnologico ecc.).

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. La natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza. Nonostante l'ampia descrizione delle modalità



tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Nell'articolo vengono di fatto incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Tale norma tutela il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Questo reato può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenuti necessari.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.



Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Unione Europea.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo



pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10). Si pensi anche a società che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente). Si specifica che, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1), 640-bis e 640-ter c.p., il legislatore equipara l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato.

Art. 2 legge n. 898/1986 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

L'art. 2 della legge n. 898/1986 disciplina una specifica ipotesi di indebito conseguimento di aiuti agricoli europei (FEAGA e FEASR) ed è espressamente coordinato con l'art. 640-bis c.p. tramite una clausola di riserva, che ne limita l'applicazione ai casi in cui il fatto non integri la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La norma opera in via residuale, trovando applicazione quando l'illecito si realizza mediante false dichiarazioni, esposizione di dati non veritieri o presentazione di documentazione falsa, senza il ricorso ad artifici o raggiri, che connotano invece la truffa aggravata. La minore complessità e insidiosità dei mezzi utilizzati giustifica un trattamento sanzionatorio più mite, analogo, sul piano sistematico, a quello previsto dall'art. 316-ter c.p.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato esclusivamente dalle erogazioni a carico dei fondi agricoli dell'Unione europea, elemento che specializza la fattispecie rispetto al più ampio genus delle erogazioni pubbliche, senza introdurre un quid pluris strutturale rispetto alla truffa aggravata.

Il reato è punito a titolo di dolo generico e si fonda sul concetto di indebito conseguimento dell'aiuto, in luogo dell'ingiusto profitto tipico della truffa. Il rapporto con l'art. 640-bis c.p. è di specialità unilaterale/sussidiarietà espressa: la presenza di artifici e raggiri determina l'assorbimento della fattispecie speciale nel reato più grave.

- **Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.



Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/ distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento riguarda sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, o da chi esercita – anche abusivamente – la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce chiunque al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti fra più sistemi. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

La pena è aggravata se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 617-quater, quarto comma, numero 2 (ossia se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale, o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema) o una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 617-quater, quarto comma, numero 1 (danneggiamento che riguarda sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico



ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, o da chi esercita – anche abusivamente – la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema)

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Sono previste le seguenti circostanze aggravanti:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia o se il colpevole è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Il reato de quo punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto. Sono previste le seguenti circostanze aggravanti:



- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-quater.1 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Tale fattispecie criminosa, vale a dire il delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico è stata introdotta dall'art. 16, co. 1, lett. q), legge n. 90 del 2024, che ha anche riscritto il reato di cui all'art. 615-quinquies c.p. (prima "detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico").

Il primo comma di questo nuovo articolo riproduce il previgente art. 615-quinquies c.p. e punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici; il secondo e terzo comma prevedono, invece, le seguenti circostanze aggravanti:

la commissione del fatto da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri, da un investigatore privato anche abusivo, o con abuso della qualità di operatore di sistema (operata tramite il rinvio alle circostanze di cui all'art. 615-ter, secondo comma, n.1);

la commissione del fatto su sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico (previsione operata tramite il rinvio all'articolo 615-ter, terzo comma, primo periodo).

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
Il c.d. DDL Cybersicurezza ha integralmente riscritto l'art. 635-quinquies c.p.

Sono punite le medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p., o di chi attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. Il reato è aggravato se:

- 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da



chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è ulteriormente aumentata se taluna delle prime due circostanze aggravanti concorre con la numero 3.

Art. 629 terzo comma c.p. Estorsione (informatica)

Viene punita l'estorsione commessa attraverso i reati di:

- accesso abusivo a sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'ipotesi di un hacker che, dopo essere indebitamente entrato nel sistema informatico di un'impresa, si appropri dei dati e, poi, minacci di diffonderli se non viene pagato un "riscatto".

La pena è aggravata se concorre una delle circostanze aggravanti del reato di rapina (art. 628 c.p.) ma anche nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non



rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

- **Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata**

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

L'art.416 c.p. punisce coloro i quali promuovono, costituiscono o organizzano una associazione allo scopo di commettere più delitti; anche la mera partecipazione costituisce reato e può essere altresì di secondaria importanza purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*, che se commessi concorrono infatti con la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto di associazione a delinquere. Il configurarsi dei reati associativi quali reati mezzo fa sì che la responsabilità dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, si estenda a una serie indeterminata di fattispecie di reato commesse per la realizzazione del patto criminoso non necessariamente incluse nell'elencazione dei reati presupposto. Basti pensare per esempio all'illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'art. 513-bis c.p., alla turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., ovvero all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture p. e p. dall'art. 355 c.p. o anche alla frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. Il reato di associazione per delinquere potrebbe altresì manifestarsi in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 260 del Codice dell'ambiente.

Art. 416, commi 6 e 7, c.p. Associazione per delinquere

Il comma 6 dell'articolo 416 c.p. punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi, al traffico di organi da "vivente" ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/1998.

Al comma 7 è invece prevista la punizione della condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art.600-bis c.p.), pornografia minorile (art.600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art.600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali su minorenni (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art.609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.



Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

L'articolo punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. Il disposto normativo dell'art. 416-ter ha subito nel corso degli anni svariare modifiche che hanno apportato sostanziali cambiamenti alla disciplina pregressa sia per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante che per la dosimetria sanzionatoria. Per quanto riguarda i soggetti attivi, viene ampliato il novero dei possibili autori del reato: sia per il promittente che per il promissario viene specificato che può essere protagonista dell'accordo anche un soggetto intermediario; per il procacciatore di voti viene precisato che può trattarsi anche di un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. oltre che chiunque si impegni a procacciare voti mediante il ricorso al metodo mafioso.

Relativamente alla condotta del promissario viene precisato che questo è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità (già contemplati nel testo ante riforma), anche qualora si renda meramente disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona. Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

La condotta è quella descritta all'art. 416 c.p., con la specifica finalità di attuare o partecipare ad un traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 407, c. 2, lett. a), n.5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 apr. 1975, n. 110

- **Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione**

Art. 314 comma 1 c.p. Peculato, escluso il peculato d'uso

Alcune considerazioni in merito all'introduzione del peculato:



- si è lamentato un ampliamento eccessivo del novero dei reati presupposto rispetto ai criteri indicati dalla Legge di delegazione europea del 2018. Quest'ultima, infatti, richiamandosi alla Direttiva PIF, attribuisce al Governo la possibilità di integrare gli artt. 24 ss., D.lgs. n. 231/2001, con esclusivo riferimento ai reati che «ledono gli interessi finanziari dell'Unione»;
- è previsto che l'autore sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che si appropri di denaro o beni pubblici dei quali ha il possesso o la disponibilità in ragione del proprio ufficio. Dovendosi escludere la responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 per lo Stato e gli altri enti pubblici, non è chiaro come tali reati possano essere commessi da un soggetto riferibile all'organizzazione di un ente privato, nel suo interesse o vantaggio.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

È ormai pacifica in giurisprudenza la parificazione tra condotte di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione differente da quella prevista) ed appropriazione, dato che quest'ultimo elemento ingloba anche la distrazione, dato che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione è infatti quel comportamento destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario. Presupposto della condotta è innanzitutto quindi il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento. Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio. Rispetto a tale fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 314-bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. È prevista un'aggravante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui



Tale articolo punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Rispetto a tale fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 317 c.p. Concussione

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa in quanto posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla cooperativa in via residuale, o nella forma del concorso dell'*extraneus* tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori per di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge; costruttori nell'ambito della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ecc.).

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

È l'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve indebitamente o accetta da un privato la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria). Sono dunque ricompresi tutti quei comportamenti, sia attivi che omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente rispettati da chi esercita una pubblica funzione.

Il reato in esame è proprio del pubblico ufficiale, in quanto punibile solo se commesso dallo stesso, al quale però, l'art. 320 c.p., parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato stabilendo una pena ridotta fino a un terzo. Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un



reato plurisoggettivo, o a concorso necessario e ne rispondono sia il corruttore che il corrotto; a tal proposito si distingue una corruzione attiva e una passiva a seconda che la si guardi dal punto di vista della condotta del privato o del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 318 inasprendone il trattamento sanzionatorio.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p., che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla Legge n. 69 del 2015 hanno determinato un notevole inasprimento sanzionatorio della condotta in esame nel tentativo di rafforzare la reazione statale ad una fenomenologia corruttiva sempre più capillare e diffusa.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Tale figura criminosa è stata introdotta dall'art. 9 della L. 86/1990. Inizialmente, infatti, le ipotesi considerate costituivano circostante aggravante della corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.; oggi, con la previsione di un autonomo titolo di reato che non distingue tra corruzione propria ed impropria, restano sanzionati tutti i comportamenti corrotti. Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale e la previsione principale concerne l'ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Secondo tale fattispecie di reato vi è induzione indebita quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale fattispecie è stata introdotta dal Legislatore per restringere l'ambito precettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.; prima della riforma, infatti, la condotta si concretizzava nelle due forme dell'induzione e della costrizione. Lo sdoppiamento dell'originaria fattispecie ha introdotto l'art. 319 quater, in linea con le raccomandazioni di carattere internazionale provenienti in particolare dal "Rapporto sulla fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia", ed è caratterizzato da una condotta suggestiva e persuasiva con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario rispetto alla vittima di concussione. Il soggetto passivo del reato in esame dispone di maggiori margini decisionali ma finisce per prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di ottenere un tornaconto personale indebito; per tale motivo è prevista la punibilità.



È dunque la differenza tra queste due condotte, precedentemente ricomprese nella formulazione dell'art. 317 antecedente alla riforma, che segna la linea di confine tra l'ipotesi concussiva (costrizione) e l'induzione di cui all'art. 319 quater c.p.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Art. 322 bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300, modificato dalla L. 116/2009, dalla L. n. 190/2012, dalla L. 237/2012, dalla L. 161/2017, dalla L. 3/2019, dal D. lgs. 75/2020 e, infine, dalla L. 114/2024.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. ai fatti commessi dai soggetti indicati dall' articolo in esame (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Ha altresì previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, oltre che alle persone sopra indicate, alle persone che esercitano attività o funzioni che corrispondono a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri ovvero organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali oppure al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità



economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- **Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Attraverso tale disposizione, il legislatore mira a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali imprescindibili presupposti di una circolazione monetaria regolare. La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione (fabbricazione di monete da parte di enti non autorizzati) o alterazione (modifica del valore della moneta genuina) di monete; introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Tale norma tutela la certezza e l'affidabilità del traffico monetario e punisce chi altera monete della qualità indicata nel precedente articolo o chi, rispetto alle monete così alterate, le detiene, le spende o le mette in circolazione, le acquista o comunque riceve al fine di metterle in circolazione.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con chi le ha alterate.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

È la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede; in questo caso la scienza della falsità delle monete è posteriore alla ricezione delle stesse mentre nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 455 c.p. tale consapevolezza della falsità deve sussistere nel colpevole al momento della ricezione.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati



Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, sono valori di bollo la carta bollata, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto. La ratio di tale norma consiste nella scelta di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione per rispondere alla necessità di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Tale articolo, come sostituito dall'art. 15, c. 1, lett. a) della L. 99/2009, punisce la contraffazione, l'alterazione nonché l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il secondo comma prevede la punizione per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Ai fini della punibilità la condizione essenziale è che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La norma, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal precedente articolo, punisce l'introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti.

• **Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio**

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati.



Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La norma mira a sanzionare chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia usando cioè quelle forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, non essendo richiesta la qualifica di imprenditore, essendo anzi sufficiente l'esercizio, anche occasionale o temporaneo, di una delle suddette attività.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Tale articolo punisce chiunque cagioni un nocumento a un'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati nazionali esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

La condotta materiale consiste nella consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità. La frode in commercio si sostanzia dunque in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace, anche se annullabile.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

L'art. 517 quater c.p. punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di indicazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione di prodotti agroalimentari con le citate indicazioni contraffatte, al fine di ricavarne un profitto. Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, i delitti previsti dai commi primo e secondo, sono punibili a condizione che sia stato osservato quanto previsto da leggi interne, da regolamenti comunitari e dalle convenzioni nazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.



Artt. 517-sexies c.p. Frode alimentare aggravata ex art. 517-octies comma 4 c.p.

In base agli articoli 517-sexies e 517-octies c.p. è punito chi, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a importare, esportare, spedire in transito, introdurre in custodia temporanea o deposito doganale, trasportare, porre in vendita, distribuire o mettere altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difforni da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

Artt. 517-septies c.p. Commercio di alimenti con segni mendaci aggravato ex art. 517-octies comma 4 c.p.

In base agli articoli 517-septies e 517-octies c.p. è punito chi, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.

- **Art. 25-ter Reati societari**

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

L'articolo punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti, quando la comunicazione degli stessi è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; salvo le ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità, il reato procedibile d'ufficio.

Art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità

Se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, la pena è diminuita. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di



cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, occorre richiamare l'art. 2621-ter c.c. secondo il quale "il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis".

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'esporre consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società stessa. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate, di cui al primo comma dell'articolo 2622 c.c., che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621, sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché di danno in quanto scompare ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono inasprite in quanto dalla reclusione da uno a quattro anni si passa alla reclusione da tre a otto anni; scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità che erano previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622; anche in questo caso è mutato il riferimento al dolo in quanto permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, tuttavia viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nell'articolo in esame il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; è stato introdotto, come nell'articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

Il D.lgs. 39/2010 – Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

In un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri



organi sociali dalla legge. Stante l'esplicito riferimento nel D.lgs. 231/2001 al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., il reato si può imputare alla società solamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, ovvero il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche previste dall'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Inizialmente, l'articolo in esame, prevedeva anche l'attività di revisione oltre a quella di controllo; l'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010 ha soppresso le parole «o di revisione» dalla presente norma e le attività d'impedito controllo ai revisori, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. che è espressamente ricompreso fra i reati presupposto ex D.lgs. 231, non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Difatti, la nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione è attualmente disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 che non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla norma rappresenta il momento consumativo del reato. Il requisito del danno, dunque, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo, di cui al primo comma, in cui non è prevista la causazione del danno e l'oggetto di tutela è rappresentato dall'attività di controllo in sé.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Tale fattispecie di reato è prevista a tutela dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale, a garanzia dei diritti di creditori e di terzi, si configura nel caso in cui gli amministratori restituiscano, anche in maniera simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci oppure liberino questi ultimi dall'obbligo di eseguirli.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Per quanto concerne la distribuzione degli utili, occorre distinguere tra i cosiddetti utili fittizi e reali; deve ritenersi fittizio e dunque non ripartibile, quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. È da ritenersi reale quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite e può quindi dirsi effettivamente conseguito. L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La norma prevede inoltre che, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Il presente articolo configura una contravvenzione sanzionata con una pena più mite rispetto alla previgente disciplina, che considerava la fattispecie come delitto, punibile con la stessa pena delle false comunicazioni sociali.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione

del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. La disposizione considera dunque due ipotesi delittuose, già previste dalla passata disciplina, descrivendole però con maggiore tassatività e determinatezza, tipizzando l'illecito conformemente ai principi generali del diritto penale ed abbandonando la tecnica del mero rinvio alle disposizioni civilistiche.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionano danno ai creditori stessi. Perché il reato sussista è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Tale norma è dunque finalizzata alla tutela dei creditori più che all'integrità del capitale sociale.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Il reato è configurabile quando un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società – con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – rechi alla stessa o a terzi un danno, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile. Il reato sussiste solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi, da ritenersi di natura patrimoniale. Dunque, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

Inoltre, la norma in esame, introdotta dalla L. 262/2005, rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare, sia agli altri membri del consiglio che ai sindaci, ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La disposizione, a tutela dei creditori, sanziona le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale nella fase della formazione e dell'aumento, impedendo i cosiddetti fenomeni di "annacquamento" ovvero che siano costituite società prive di un adeguato capitale.



Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

È un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci ovvero senza aver provveduto all'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, prima della soddisfazione dei creditori stessi. Il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati

La condotta punita consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o in violazione degli obblighi di fedeltà che ne conseguono dal ricoprire le succitate cariche. È ugualmente punibile il fatto commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti. La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Con la Legge n. 3/2019 il reato in esame è divenuto procedibile d'ufficio e per l'instaurazione di un procedimento penale, eventualmente anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, sarà dunque sufficiente una denuncia/esposto.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

L'articolo in esame è stato introdotto con il D.lgs. 69/2017 e prevede una fattispecie che si articola in due ipotesi: la prima consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci; liquidatori) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; la seconda condotta prevede che amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 (c.d. Legge Anticorruzione) ha modificato il presente articolo eliminando la querela quale condizione di procedibilità.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

L'influenza de quo è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. L'uso del termine "determinare" sottolinea che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio



La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, nella cui fattispecie la riforma del 2002 ha unificato una molteplicità di figure al fine di realizzare una maggiore determinatezza del reato. I beni giuridici tutelati sono rappresentati dagli interessi generali dell'economia pubblica e dal regolare funzionamento del mercato.

La L. n. 132/25 ha introdotto un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso mediante l'impiego di intelligenza artificiale (IA). Di seguito si riportano alcuni esempi concreti di come l'IA potrebbe essere impiegata a fini di agiotaggio:

- diffusione automatizzata di notizie false o ingannevoli: un trader può utilizzare un sistema di IA per generare articoli, tweet o post social che riportano falsamente che una società sta per ottenere un importante contratto o, al contrario, che è vicina al fallimento (utilizzando modelli di linguaggio, come GPT, per creare notizie verosimili, e bot automatici per diffonderle su larga scala). Gli investitori reagiscono a queste informazioni causando un aumento o una diminuzione del prezzo delle azioni;
- manipolazione algoritmica dei prezzi: possono essere utilizzati algoritmi basati su IA per operare in borsa inviando ordini di acquisto o vendita coordinati (utilizzando sistemi di trading ad alta frequenza con apprendimento automatico per prevedere e influenzare le reazioni del mercato), in modo da creare una falsa impressione di domanda o offerta. Ciò genera un'oscillazione artificiale del prezzo che permette al manipolatore di guadagnare acquistando a prezzi bassi e vendendo a prezzi gonfiati;
- creazione di sentiment artificiale: l'IA analizza il sentiment dei social media e contemporaneamente genera post che influenzano l'opinione pubblica su un'azione specifica (utilizzando Generative AI per creare contenuti persuasivi, NLP o Natural Language Processing, per analizzare il sentiment del mercato). Il sentiment positivo o negativo artificiale spinge gli investitori a comprare o vendere, muovendo i prezzi secondo gli interessi del manipolatore.
- Deepfake e video ingannevoli: un video deepfake mostra il CEO di una società fare dichiarazioni che non ha mai fatto (ad esempio, annunci di acquisizioni o problemi finanziari, utilizzando Modelli di generazione video e sintesi vocale avanzata). Gli investitori reagiscono al video, causando variazioni di prezzo artificiale.

Art. 2638 c.c. commi 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il reato in questione può realizzarsi in due diverse ipotesi: nella prima sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La seconda ipotesi invece si realizza indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Si precisa inoltre che, con il d.lgs. n. 180 del 2015, è stato aggiunto il comma 3-*bis*, secondo cui «agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

Ai sensi del decreto di recepimento, ovvero il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, l'Autorità investita dei poteri di risoluzione è la Banca d'Italia; inoltre, per poteri di risoluzione si intendono quelli conferiti a tale Autorità per poter avviare, in caso di crisi di una banca, un processo di ristrutturazione, al fine di evitare l'interruzione nei servizi offerti e la liquidazione della stessa.

Art. 54 D.Lgs. 19/2023 Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019

Tale articolo punisce chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 -atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera- forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

• **Art.25-quater** **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

L'articolo 25-quater del D.lgs. 231/01 riguarda i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, cioè quelle condotte che mirano a destabilizzare le istituzioni dello Stato o a intimidire la popolazione mediante atti di violenza o minaccia. La norma si applica anche alle società o enti che, direttamente o indirettamente, favoriscono, finanziano o agevolano tali attività. Rientrano in questa categoria non solo gli atti di terrorismo propriamente detti (come attentati o atti violenti contro persone, enti o infrastrutture), ma anche comportamenti di supporto, quali il finanziamento, la raccolta di fondi, la fornitura di mezzi o risorse destinati a gruppi o individui che perseguono scopi terroristici o eversivi. È inoltre punita ogni attività di propaganda o reclutamento finalizzata a sostenere tali organizzazioni.

Un esempio, in ambito aziendale, può essere rappresentato da un'impresa che accetta di finanziare o mascherare flussi economici riconducibili a gruppi terroristici, oppure che instaura rapporti commerciali con soggetti sospettati di appartenere a organizzazioni eversive, anche attraverso operazioni apparentemente lecite.

La ratio della norma è quella di garantire che le attività economiche non diventino, anche inconsapevolmente, strumento di sostegno a organizzazioni o individui che minacciano la sicurezza pubblica e l'ordine democratico. Le aziende devono quindi adottare sistemi di controllo e verifica (due diligence) sui propri partner, clienti e fornitori, in modo da prevenire qualsiasi coinvolgimento in operazioni potenzialmente riconducibili a finalità terroristiche o eversive.

L'articolo 25-quater del D.lgs. 231/01 comprende i seguenti reati:

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive



L'articolo punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

L'articolo punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270 bis.1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti

La norma, introdotta dal D.lgs. n. 21/2018, definisce le circostanze aggravanti ed attenuanti i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

L'articolo punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo

L'articolo punisce chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies.

Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

L'articolo punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena si applica anche nei confronti della persona addestrata.

Art. 270 quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

L'articolo punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Sono previste pene anche per chi deposita o custodisce i beni o il denaro di cui sopra.

Art. 270 quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

L'articolo punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Art. 270 quinquies.3 c.p. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

L'articolo punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

L'articolo punisce chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Art. 280 ter c.p. Atti di terrorismo nucleare

L'articolo punisce chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.



È punito altresì chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

L'articolo punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona.

Art. 289 ter c.p. Sequestro a scopo di coazione

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

L'articolo punisce chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo del libro I, titolo VIII del c.p.

Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, sono puniti coloro che partecipano all'accordo. Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione.

Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, o si partecipa alla stessa.

Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti.

L. n. 342/1976, art. 1 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

L'articolo punisce chiunque, con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo.

L. n. 342/1976, art. 2 Danneggiamento delle installazioni a terra



L'articolo punisce chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggi le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.

L. n. 422/1989, art. 3 Sanzioni

L'articolo punisce chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

D.lgs. n. 625/1979, art. 5 Pentimento operoso

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del c.p., non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Commette un reato ai sensi del comma 1 della Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a. un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei reati di cui sopra, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere i medesimi reati, è sufficiente aver tentato di commetterli.

Commette altresì un reato chiunque:

- a. prenda parte in qualità di complice;
- b. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere il reato;
- c. contribuisca al compimento di uno o più reati con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - i. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o
 - ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

• **Art. 25-quater.1** **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 2006, per bandire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (la norma precisa che ai fini della disposizione sono da considerarsi tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica cagioni medesimi effetti), ha introdotto nel codice penale l'articolo 583 bis che punisce, con la reclusione da quattro a dodici anni, "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili."

La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (come ad esempio, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, etc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

La fattispecie di reato in questione, difficilmente configurabile nel generico mondo cooperativo, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato ecc. (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tali enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

L'art. 24quater 1 D.lgs. 231/2001 interviene sul criterio oggettivo di imputazione: si prevede infatti la punibilità dell'ente "nella cui struttura" sia commesso il delitto.

In altri termini un'interpretazione rigorosa potrebbe condurre a ritenere non prevalente il criterio dell'interesse/vantaggio: potrebbe essere considerato sufficiente il dato fattuale dell'effettuazione della mutilazione nella sua struttura, configurando così un chiaro caso di responsabilità penale oggettiva. In ogni caso, occorrerà indagare in modo puntuale quale sia il rapporto giuridico-economico tra la struttura sanitaria, in cui si svolge eventualmente l'intervento chirurgico incriminato, e il sanitario responsabile della materiale esecuzione.

- **Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale**

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa. La riduzione o il mantenimento in tale stato può avvenire:

- mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità;
- approfittando di una situazione di vulnerabilità o di inferiorità fisica o psichica, o
- mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

Il primo comma di tale articolo sanziona penalmente chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero ne trae profitto. Il secondo comma prevede inoltre la punizione, in via sussidiaria, per chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

Tale norma sanziona condotte eterogenee quali la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione di materiale pornografico utilizzando minori di diciotto anni, ovvero il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, o il trarre



comunque profitto dai suddetti spettacoli, oppure commerciare il materiale pornografico anzidetto. Fuori da tali ipotesi, la stessa norma sanziona inoltre chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché, de residuo, chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in questione. È prevista infine una sanzione anche per chi assiste ad esibizioni o spettacoli in cui siano coinvolti minori.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione abbiano ad oggetto immagini virtuali. Il legislatore, all'ultimo comma precisa la nozione di immagini virtuali: devono essere realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Tale norma punisce chi "recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediate inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi" oppure realizza tali condotte nei confronti di minori di età. Il Decreto Legislativo n. 24/2014, "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime", con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/36/EU, ha apportato rilevanti modifiche all'articolo in questione, che è stato interamente riscritto; è stato infatti specificato il modo con il quale avviene la tratta di persone, e stata eliminata la circostanza aggravante ad effetto speciale, mediante la quale, la previgente formulazione prevedeva l'applicazione nel caso in cui i delitti (ex art. 601 c.p.) avessero come vittime i minori infradiciottenni e finalizzati allo sfruttamento della prostituzione ed al prelievo di organi. Per il reato di cui all'articolo 601 del Codice Penale, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni, anche nel caso in cui la persona offesa è un minore; infatti l'ultimo comma del citato articolo non prevede alcun inasprimento di pena laddove la vittima sia un infradiciottenne, aggiungendo anche che tale pena si applica anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma. Dal novellato articolo 601 del Codice Penale si comprende come il Legislatore abbia voluto conformarsi a quanto stabilito al paragrafo 1, articolo 2 della Direttiva 36/2011/EU,



non solo ampliando il concetto del delitto di tratta, ma anche specificando le diverse modalità con le quali essa si realizza.

Inoltre, al fine di porre un ulteriore freno al fenomeno del traffico di essere umani, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) l'introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all'art. 601, i quali puniscono con un'apposita circostanza aggravante specifica il comandante o l'ufficiale della nave che trasporta i soggetti indicati dalla norma.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell'elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. La fattispecie in esame attualmente risulta infatti slegata dal requisito dello svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione", andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento", ma anche chi "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno". Deve inoltre aggiungersi che, rispetto alla fattispecie previgente, l'uso di violenza, minaccia o intimidazione sono oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli "indici di sfruttamento" di cui all'art. 603-bis c.p., assumono un significato più ampio, essendo oggi alcuni di essi parametrati, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a tali condotte anche solo "reiterate". Di particolare importanza risulta essere anche l'indice di sfruttamento relativo alla "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro" che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

Risponde di tale delitto, introdotto dalla Legge n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il legislatore del 2012 ha voluto tipizzare espressamente la condotta di adescamento, intendendo per tale qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

• **Art. 25-sexies** **Abusi di mercato**

Art. 184 D.lgs. 58/1998. Abuso di informazioni privilegiate o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

Art. 185 D.lgs. 58/1998. Manipolazione del mercato

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo svolgimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. È prevista un'aggravante se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (vedi esempi pratici riportati per il reato di cui all'art. 2637 c.c. Aggiotaggio).

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018]

L'articolo 187-quinquies del Testo Unico della Finanza (TUF) estende la responsabilità amministrativa degli enti anche alle altre fattispecie di abuso di mercato, complementari a quelle previste dall'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001.

In particolare, la norma stabilisce che le società e gli enti possono essere ritenuti responsabili quando persone che agiscono nel loro interesse o vantaggio commettono violazioni amministrative gravi relative a pratiche di insider trading o manipolazione del mercato, così come disciplinate dagli articoli 187-bis e 187-ter del TUF.

In sostanza, l'azienda può subire pesanti sanzioni se un proprio dirigente, dipendente o collaboratore:

- *utilizza informazioni privilegiate per acquistare o vendere strumenti finanziari (ad esempio azioni della società o di un partner commerciale);*
- *comunica tali informazioni a terzi non autorizzati, che a loro volta le sfruttano;*
- *oppure manipola artificiosamente il mercato, diffondendo notizie false, fuorvianti o realizzando operazioni simulate che alterano domanda, offerta o prezzo dei titoli.*

La finalità della norma è garantire la correttezza, la trasparenza e la stabilità dei mercati finanziari, prevedendo che le imprese adottino modelli di organizzazione e controllo idonei a prevenire e rilevare comportamenti illeciti in questo ambito. Ciò implica, in particolare, la formazione del personale che gestisce informazioni sensibili, l'adozione di procedure per il trattamento delle informazioni privilegiate, e il rispetto delle regole di comunicazione societaria e di vigilanza Consob.

Sono richiamati nel D.lgs. n. 231/01 i seguenti articoli:

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 Divieto di manipolazione del mercato



L'art. 15 stabilisce un divieto assoluto: nessuno può manipolare i prezzi o distorcere il regolare andamento del mercato finanziario.

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014, Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito: abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

- **Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 delinea due fattispecie di illecito dell'ente in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di due distinte ipotesi delittuose: la prima consiste nel delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; la seconda riguarda il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tali fattispecie di illeciti, sia omicidio colposo che lesioni gravi e gravissime di seguito trattate, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro il criterio di “vantaggio”, di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l'ente è rappresentato dal risparmio delle spese necessarie per l'attuazione delle norme cautelari previste dalla legge per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

- **Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Art. 648 c.p. Ricettazione

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Il secondo comma dell'articolo in esame prevede l'aggravante specifica se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e cioè di un'attività svolta in maniera stabile e per la quale sia previsto un compenso economico.



Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

La Legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 ha determinato l'inserimento dell'art. 648 ter.1 nel codice penale, subito dopo i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La disposizione prevede la punibilità per chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ha impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi (denaro, beni o altre utilità) della commissione del suddetto delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono tuttavia punibili le condotte per cui tali beni o altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione ovvero al godimento personale. È considerata un'aggravante il verificarsi di queste condotte nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di qualsiasi altra attività professionale. La pena è invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità provenienti dal delitto. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021, attuativo della Direttiva Europea n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, è stato esteso il novero delle attività criminose da cui generano i beni riciclati. Pertanto, da ora in poi il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui dagli artt. 648 a 648-ter potranno provenire indifferentemente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali e da delitti colposi.

- **Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

In data 29.11.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio".

Tale novella introduce nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies.1 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati:

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Tale fattispecie incriminatrice punisce le condotte di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione non solo di "carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi", ma anche di "ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti". L'oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti "materiali" di pagamento, si estende per effetto delle modifiche apportate a tale articolo dal D. Lgs. 184/2021 a tutti gli strumenti di pagamenti diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli strumenti immateriali.

Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti



Si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti; la norma – che rappresenta l’attuazione dell’art. 7 della Direttiva 2019/713/UE – incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Oltre che dall’oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

L’art. 25-octies.1 prevede, inoltre, più genericamente la configurabilità della responsabilità dell’ente per ogni altro delitto posto in essere contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, quindi immateriali.

Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

Tale articolo incrimina la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere l’applicazione delle misure di confisca di cui all’art. 240 c.p. o delle misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. La disposizione si configura come norma di chiusura dell’ordinamento penale, come confermato dalla clausola di sussidiarietà espressa (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), ed è volta a colpire le intestazioni meramente simulate che consentono al soggetto agente di schermare il proprio patrimonio rispetto agli strumenti di aggressione patrimoniale.

Elemento caratterizzante della fattispecie è il carattere fittizio del trasferimento, che non comporta un effettivo spossessamento dei beni, i quali restano nella disponibilità sostanziale del soggetto disponente, che continua a esercitare su di essi poteri di fatto e a trarne utilità.

Sotto il profilo strutturale, il reato è qualificabile come monosoggettivo, pur presupponendo sul piano fattuale il coinvolgimento di un terzo quale intestatario fittizio. La norma, tuttavia, non prevede espressamente la punibilità di tale soggetto, in coerenza con la funzione residuale e strumentale della fattispecie, limitando l’incriminazione alla condotta del soggetto che realizza l’attribuzione simulata. La scelta legislativa è generalmente interpretata come consapevole e non come lacuna, ferma restando la possibilità di configurare responsabilità penali autonome del soggetto intestatario qualora la sua condotta integri gli estremi di altre fattispecie incriminatrici.

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto nell’art. 512-bis c.p. un secondo comma, volto a rafforzare il presidio penale in materia di documentazione antimafia, in particolare con riferimento al settore dei contratti pubblici. Tale disposizione estende l’applicazione della pena prevista dal comma 1 a chi, al fine di eludere le disposizioni antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o



azioni, ovvero l'esercizio di cariche sociali, qualora l'operatore economico partecipi a procedure di affidamento o di esecuzione di appalti o concessioni pubbliche.

La nuova fattispecie si colloca nel contesto delle misure di prevenzione delle frodi e di tutela degli interessi finanziari pubblici, anche in attuazione degli obiettivi del PNRR, e si pone in rapporto di specialità rispetto alla previsione generale di cui al comma 1. La condotta elusiva ha come oggetto la disciplina della documentazione antimafia, e in particolare la comunicazione antimafia e l'informazione antimafia di cui agli artt. 84 e ss. del d.lgs. n. 159/2011, che costituiscono requisiti essenziali per la partecipazione alle procedure di gara e per l'esecuzione dei contratti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

Pur configurandosi formalmente come reato comune, la fattispecie di cui al comma 2 presenta in concreto una soggettività ristretta, in quanto la documentazione antimafia è richiesta esclusivamente a determinati soggetti qualificati (titolare dell'impresa individuale, legale rappresentante, direttore tecnico, componenti degli organi sociali e altri soggetti rilevanti individuati dall'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011).

La partecipazione dell'operatore economico alle procedure di affidamento ovvero l'esecuzione di appalti o concessioni pubbliche integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevante ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato e della delimitazione dell'area di rischio per l'ente nell'ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

Il legislatore con il suddetto D. Lgs. 184/2021 interviene sul reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. introducendo al comma 2 una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il reato di frode informatica è già previsto come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, tuttavia, nell'ipotesi dell'art. 24 diviene rilevante per l'Ente la sola ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, ai sensi dell'art. 25-octies.1, l'Ente può essere ritenuto responsabile anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

- **Art. 25-octies-1, comma 2, altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

L'articolo 25-octies.1, comma 2, del D.lgs. 231/2001 estende ulteriormente la responsabilità degli enti alle altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, cioè a tutte quelle condotte che, pur non rientrando nelle ipotesi più gravi di clonazione o utilizzo illecito, mettono comunque a rischio la sicurezza e la trasparenza dei sistemi di pagamento elettronico e digitale.



Questa disposizione si collega in particolare alle previsioni del Codice penale (artt. 493-ter e seguenti), che puniscono, ad esempio, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la fabbricazione o utilizzo di dispositivi o programmi per la commissione di frodi informatiche, e le condotte volte a intercettare o manipolare transazioni elettroniche.

In pratica, la norma copre tutti i casi in cui vengono utilizzati indebitamente strumenti di pagamento elettronici o virtuali (come carte prepagate, wallet digitali, conti online o criptovalute), o in cui vengono create infrastrutture informatiche fraudolente (ad esempio siti web falsi o piattaforme di pagamento contraffatte) per appropriarsi di somme di denaro o dati di accesso.

Per un'impresa, i rischi possono emergere in diverse forme: se un proprio dipendente o collaboratore utilizza credenziali di pagamento non autorizzate o rubate; se l'azienda non controlla adeguatamente le piattaforme digitali utilizzate per incassi o pagamenti, esponendosi a truffe informatiche; oppure se non verifica la provenienza e la tracciabilità dei fondi ricevuti tramite sistemi di pagamento innovativi o virtuali.

• **Art. 25-octies.2** **Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea**

L'articolo 25-octies 2 del D.lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa degli enti per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea, comunemente definite "sanzioni UE".

Le misure restrittive rappresentano strumenti di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e sono finalizzate a preservare la pace e la sicurezza internazionale, a contrastare il terrorismo, l'aggressione militare e le gravi violazioni dei diritti umani nonché a limitare il sostegno economico a Stati, entità o soggetti colpiti da sanzioni.

Tali misure possono consistere, a titolo esemplificativo, in: i) congelamento di fondi e risorse economiche; ii) divieti di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti designati; iii) restrizioni all'esportazione, importazione, transito o fornitura di beni e servizi; iv) divieti di prestazione di servizi finanziari, assicurativi, tecnologici o di consulenza; v) limitazioni ai rapporti commerciali con determinati Stati, enti o persone fisiche e giuridiche.

L'inserimento di questa nuova fattispecie nel catalogo 231 riflette l'esigenza di rafforzare il sistema di prevenzione delle condotte elusive delle sanzioni, attribuendo rilievo centrale al ruolo delle imprese nei traffici commerciali e finanziari internazionali. La norma mira a colpire comportamenti posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, anche quando la violazione delle misure UE avvenga in modo indiretto, strumentale o attraverso strutture societarie complesse.

Un'impresa può incorrere, ad esempio, in un reato previsto dall'art. 25-octies.2 quando:

- intrattenga rapporti commerciali o finanziari con soggetti inclusi nelle liste di sanzioni UE;
- esporti o fornisca beni, tecnologie o servizi vietati verso Paesi o destinatari sottoposti a misure restrittive;
- aggiri o eluda, anche indirettamente, i divieti imposti dalla normativa europea attraverso intermediari, società schermo o triangolazioni;
- ometta controlli adeguati sui clienti, partner commerciali o sulla destinazione finale di beni e servizi.

L'ente, dunque, è tenuto ad adottare adeguati assetti organizzativi, procedure e controlli - in particolare nei processi di commercio estero; approvvigionamenti internazionali; finanza, tesoreria



e pagamenti; gestione di partner, agenti e intermediari - idonei a prevenire il rischio di: elusione consapevole delle sanzioni; coinvolgimento in operazioni vietate; utilizzo di intermediari o veicoli societari per aggirare i divieti.

L'articolo 25-octies 2 del D.lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati:

Art. 275-bis c.p. Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea

Tale articolo punisce la violazione delle misure restrittive adottate dall'UE o stabilite da una legge nazionale in attuazione di una misura dell'UE, tramite condotte come: i) la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a soggetti sanzionati; ii) la mancata adozione di misure di congelamento di beni o fondi dei medesimi soggetti; iii) la conclusione di operazioni economiche, commerciali o finanziarie con Stati terzi sanzionati o con i suoi organismi o con soggetti da questi direttamente posseduti o controllati; iv) l'importazione, l'esportazione, il commercio, il trasferimento, il transito e trasporto, o la prestazione di servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi aventi ad oggetto beni e servizi vietati; v) la prestazione di servizi di qualsiasi natura, compresi i servizi finanziari, e lo svolgimento di operazioni finanziarie ristrette; vi) l'elusione dell'esecuzione delle misure restrittive attraverso l'utilizzo, il trasferimento o la cessione di fondi o risorse sottoposti a congelamento, oppure con la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni e documenti falsi volti a ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o del beneficiario finale dei fondi o delle risorse da congelare.

Art. 275-ter c.p. Violazione di obblighi informativi

Il predetto articolo prevede la punibilità: i) della persona designata o del legale rappresentante dell'entità designata, per la violazione degli obblighi informativi, in caso ometta la segnalazione alle autorità amministrative competenti dei fondi o delle risorse economiche di cui ha la proprietà, il controllo, il possesso o la detenzione nel territorio dello Stato; ii) di chiunque ometta informazioni sull'esistenza di fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato appartenenti a soggetti designati, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio o professionali.

Art. 275-quater c.p. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività

Tale articolo punisce chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in violazione delle condizioni previste nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente prescritte ai sensi della normativa UE.

Art. 12, comma 1-bis del D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni

Il comma 1-bis costituisce una fattispecie aggravata di favoreggiamento dell'immigrazione commessa in violazione di una sanzione UE.

• **Art. 25-novies** **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Art. 171, primo comma, lett a-bis) della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa



La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette o parte di esse. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. Si sottolinea che è punito anche chi, in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater (relativi al divieto di compiere operazioni o di diffondere informazioni idonee a creare un prezzo artificiale di strumenti finanziari), riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 171, terzo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, purché tali condotte offendano l'onore e la reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

L'articolo punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Art. 171-bis, secondo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

La norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,



cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;



h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Sono previste delle aggravanti per chi:

- a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;
- b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

La norma punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2.

Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o



parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

- **Art. 25-decies** **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La ratio della norma sta nel tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

- **Art. 25-undecies** **Reati ambientali**

REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

La norma prevede la punibilità per chiunque cagiona abusivamente una compromissione (condotte lesive caratterizzate dalla produzione di danni almeno potenzialmente irreversibili) o un deterioramento (richiama condotte rimediabili che causano comunque lesioni non irrilevanti) significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La norma prevede inoltre delle aggravanti, qualora l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli, in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Il comma 3 prevede un aumento della pena nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione.

La pena è altresì aumentata se dai fatti di cui al presente articolo derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-bis.1 c.p. Commercio di prodotti inquinanti

L'articolo punisce chi abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:



- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

La pena è altresì aumentata nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 del codice penale (che sanziona il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) risponde penalmente chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale. La norma fornisce le seguenti puntuali definizioni del concetto di disastro ambientale penalmente rilevante:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui è prevista un'aggravante ad efficacia comune nel caso in cui il "disastro venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta al vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Risponde penalmente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, "chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività". È previsto un aumento di pena nei seguenti casi:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;



il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Art. 452-septies c.p. Impedimento del controllo

L'articolo punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

La disposizione in esame prevede un aumento delle pene qualora:

- una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra;
- una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- dell'associazione ex art. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-terdecies c.p. Omessa bonifica

L'articolo punisce chi, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice o di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, a seguito della commissione di un delitto previsto dal presente titolo ovvero di una contravvenzione in materia di rifiuti o inquinamento.

Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è maggiore nel caso in cui si tratti di rifiuti ad alta radioattività. Sono previsti, inoltre, degli aumenti di pena nei seguenti casi:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Art. 452-sexiesdecies c.p. Circostanze aggravanti

Le sanzioni previste per i delitti di cui agli articoli 452-bis, comma 2, 3 e 4, 452-bis.1, comma 2, 3 e 4, 452-quater, comma 3, sono aumentate se dal fatto deriva un profitto di rilevante entità.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.



L'articolo punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'articolo punisce altresì chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2026, N. 81 – NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE

Art. 4 - Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

L'articolo punisce chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti

utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Le pene previste sono diminuite se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave.

Art. 5 - Produzione e commercio di gas a effetto serra

L'articolo punisce chi abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

L'articolo punisce inoltre chi abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE

ACQUA

Art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili.

L'articolo punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. È prevista un aggravante se si tratta di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.



È altresì punito:

- chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 del D.lgs. 152/06;
- chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.

È prevista un'aggravante se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Le sanzioni si applicano altresì:

- al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite;
- al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5;
- il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
- a chi non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3;
- a chi ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2;
- a chi non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104;
- a chi non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottempera ai provvedimenti adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3;
- a chi effettua l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottempera al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività, o a chi effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Sono previste sanzioni per lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, che contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

RIFIUTI



D.lgs. n. 152/2006, art. 255-bis – Abbandono di rifiuti in casi particolari

L'articolo punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti non pericolosi, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, nei seguenti casi:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sono puniti anche i titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al precedente punto, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

D.lgs. n. 152/2006, art. 255-ter – Abbandono di rifiuti pericolosi

L'articolo punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti pericolosi, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. Sono previste aggravanti nei seguenti casi:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sono puniti anche i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

D.lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Secondo il comma 1 è punito chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. È prevista un'aggravante se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, e nei seguenti casi:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

È altresì punito chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, con aggravanti nei seguenti casi:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.



Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono previste sanzioni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi.

Infine, sono previste sanzioni per chi:

- effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti,
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b);
- viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14;
- per i soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

D. Lgs n. 152/2006, art. 256-bis – Combustione illecita di rifiuti

L'articolo punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, con un'aggravante nel caso in cui il fuoco sia appiccato a rifiuti pericolosi. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Sono previste aggravanti nei seguenti casi:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sono previste aggravanti anche se:

- dai fatti deriva un incendio;
- i reati sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Art. 257 D. Lgs n. 152/2006 – Bonifica dei siti

L'articolo punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. Sono previste aggravanti se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 D.lgs. n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari



L'articolo punisce chi effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/06, o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, con un'aggravante se si tratta di rifiuti pericolosi. La pena è estesa a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 D.lgs. n. 152/2006 – Spedizione illegale di rifiuti

L'articolo punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Art. 259-bis D.lgs. n. 152/2006 – Aggravante dell'attività di impresa

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Art. 260-bis D.lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La disposizione è richiamata nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, si evidenzia che il SISTRI è stato abrogato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

In sostituzione, è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), introdotto al fine di assicurare la completa tracciabilità dei flussi di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, e di rafforzare i presidi di prevenzione e contrasto delle condotte di gestione illecita e di smaltimento irregolare.

La disciplina generale del RENTRI è prevista dall'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, che definisce un sistema unitario e digitale di raccolta, gestione e trasmissione delle informazioni relative al ciclo dei rifiuti. Con l'entrata in funzione del RENTRI, gli obblighi documentali e informativi previsti dalla normativa ambientale sono stati progressivamente digitalizzati e centralizzati, incidendo direttamente sulle modalità di tenuta dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti e delle comunicazioni verso l'autorità pubblica.

In tale contesto, assumono rilievo le condotte consistenti nella falsificazione, alterazione, incompletezza o omissione dei dati e delle informazioni relativi alla tracciabilità dei rifiuti, nonché nell'utilizzo improprio o non conforme degli strumenti informatici e delle credenziali di accesso al sistema. Tali comportamenti compromettono l'affidabilità del sistema pubblico di controllo, ostacolando la ricostruzione della provenienza, della destinazione e delle modalità di gestione dei rifiuti.

Le violazioni degli obblighi connessi al RENTRI sono attualmente sanzionate, in via amministrativa, dall'art. 258, commi 10, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 152/2006, che disciplinano le ipotesi di mancata, incompleta o inesatta trasmissione dei dati, nonché le irregolarità nella tenuta e gestione digitale della documentazione ambientale.

Sotto il profilo oggettivo, tali condotte si configurano come violazioni poste a presidio del sistema di controllo pubblico sulla gestione dei rifiuti: l'offesa risiede non tanto nella gestione materiale del rifiuto in sé, quanto nella lesione dei meccanismi di trasparenza, monitoraggio e prevenzione predisposti dall'ordinamento a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Dal punto di vista soggettivo, le violazioni riguardano gli operatori economici coinvolti nel ciclo dei rifiuti – produttori, trasportatori, intermediari, commercianti e gestori di impianti – nonché i soggetti che, all'interno dell'organizzazione aziendale, sono incaricati degli adempimenti relativi alla tracciabilità e alla gestione dei dati ambientali, connessi all'iscrizione e all'operatività nel sistema RENTRI.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tali profili assumono rilievo in quanto espressione di un rischio tipico nei processi aziendali di gestione dei rifiuti, specie nei contesti caratterizzati da significativa produzione di rifiuti o dal ricorso a soggetti terzi per il trasporto e lo smaltimento.

L'area di rischio si colloca, in particolare, nelle attività di classificazione dei rifiuti, attribuzione dei codici EER, alimentazione dei flussi informativi del RENTRI, gestione dei formulari digitali, controllo dei soggetti terzi coinvolti, nonché nella verifica dell'accuratezza, completezza e tempestività dei dati trasmessi al sistema.

Pertanto, il riferimento all'art. 260-bis deve intendersi superato sotto il profilo operativo, restando rilevante ai soli fini formali del catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, in attesa di un eventuale aggiornamento normativo.

Art. 279 D.lgs. n. 152/2006 – Sanzioni

L'articolo punisce chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente (se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione);

La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Art. 1, L. n.150/1992

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;

omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;

utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;



trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;

detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, è punita l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97.

Art. 2, L. n. 150/1992

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;

omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;

utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;

detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3-bis, L. n.150/1992



L'articolo disciplina le sanzioni penali per la violazione delle norme sul commercio internazionale di specie protette (CITES), applicando le pene del Codice penale per falsificazione o alterazione di certificati e licenze. In sostanza, questa norma punisce con sanzioni penali i reati legati alla falsificazione di documenti per ottenere certificati o licenze CITES, e anche il possesso e l'uso di documenti falsi.

Le fattispecie di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, e altri documenti correlati al CITES sono punite con le pene stabilite dal libro II, titolo VII, capo III del Codice penale. L'articolo si applica specificamente alle violazioni degli atti elencati nell'Art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97.

Le sanzioni previste da questo articolo concorrono con quelle derivanti dalla violazione di altre norme, come quelle del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

REATI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Secondo l'art. 3 della Legge n. 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), riferimento coordinato con D.M. 27 gennaio 1995 e Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati e sostanze lesive dell'ozono:

- 1) È vietata la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione e l'impiego delle sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico, come individuate negli allegati del Regolamento (CE) n. 1005/2009 e successive modifiche.
- 2) È consentito l'impiego di tali sostanze solo nei casi espressamente previsti dal regolamento comunitario, e comunque sotto controllo e con autorizzazione del Ministero dell'Ambiente.
- 3) Le imprese devono adottare misure di riduzione e sostituzione progressiva delle sostanze lesive con alternative a basso impatto ambientale.
- 4) La violazione delle disposizioni comporta sanzioni amministrative e penali, comprese la sospensione dell'attività e la confisca dei prodotti.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

Art. 8 D.lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso provocato da navi

L'articolo punisce chi provoca deliberatamente un inquinamento marino mediante lo sversamento di sostanze inquinanti da una nave, in violazione delle norme internazionali (soprattutto MARPOL 73/78).

In sostanza, commette il reato di inquinamento doloso provocato da nave chi intenzionalmente effettua o ordina uno scarico in mare di idrocarburi, sostanze nocive o altre sostanze inquinanti, in violazione delle convenzioni internazionali o delle norme italiane sulla tutela dell'ambiente marino.

Il reato può essere commesso dal comandante della nave, dai membri dell'equipaggio, dal proprietario e dall'armatore della nave. Sono previste delle aggravanti se il fatto causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Art. 9 D.lgs. n. 202/2007 - Inquinamento colposo provocato da navi



L'articolo punisce chi causa inquinamento marino o costiero per colpa — cioè, per negligenza, imprudenza o imperizia — mediante scarichi illeciti di sostanze inquinanti da una nave, in violazione delle convenzioni internazionali (MARPOL 73/78) o delle norme nazionali. Commette il reato chi, per colpa, provoca sversamento in mare di idrocarburi, sostanze nocive o miscele inquinanti, in violazione delle prescrizioni tecniche di prevenzione e controllo previste dalla normativa ambientale marittima. Possono rispondere del reato: il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave.

- **Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998

Il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 12-bis richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La responsabilità dell'Ente è, dunque, configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni

La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998). La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. La pena è aumentata se ricorrono due o più delle condizioni precedenti (comma 3-bis). La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di



clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998).

- **Art. 25-terdecies Razzismo e Xenofobia**

Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966"

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» che, con lo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, ha introdotto, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

L'art. 5 della succitata Legge Europea ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies rubricato "Razzismo e xenofobia" che prevede la punibilità dell'ente in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 3 comma 3 bis, della L. 654/1975. L'articolo in questione punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla Legge Europea 2017- della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Occorre però precisare che il recente D.lgs. 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha disposto – con l'art. 7, comma 1, lettera c) – l'abrogazione dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 in quanto norma sostituita dall'art. 604-bis del Codice Penale, e particolarmente dal comma 3 che riproduce integralmente l'abrogato comma 3-bis, senza però intervenire sull'articolo 25-terdecies del Decreto Legislativo 231/2001, con evidente difetto di coordinamento tra le due norme in relazione al reato in esame.

Pur tenendo presente il principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001 che sembrerebbe deporre a favore di una non rilevanza del nuovo 604-bis c.p. a fini 231, la mancanza di precedenti giurisprudenziali in merito, in un'ottica prudenziale, induce tuttavia a tener conto anche di tale fattispecie.

In termini concreti, è pertanto raccomandabile che:

- il Codice Etico contenga apposita disposizione per i destinatari di divieto di comportamenti o atti nell'esercizio delle attività aziendali configurabili come fattispecie rilevanti ai fini del predetto 604-bis comma 3.
- siano adottati appositi protocolli per la corretta gestione delle risorse umane;
- per le aziende che utilizzano forme di comunicazione esterna e pubblicità, siano introdotti appositi protocolli di controllo preventivo volti ad evitare messaggi configurabili quali violazioni della predetta norma penale.

- **Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

L'articolo 25-quaterdecies del d.lgs. 231/01 riguarda i reati di frode in competizioni sportive, l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e i giochi d'azzardo esercitati mediante

apparecchi o mezzi vietati. Si tratta di reati che mirano a tutelare la correttezza, la trasparenza e la legalità del settore sportivo e del gioco pubblico, contrastando manipolazioni, truffe o attività non autorizzate che possono favorire anche fenomeni di riciclaggio o criminalità organizzata.

La frode in competizioni sportive consiste nel compiere o tentare di compiere atti fraudolenti per alterare lo svolgimento o il risultato di una gara (ad esempio, corrompendo un atleta o un arbitro per ottenere un determinato esito).

L'esercizio abusivo di gioco o di scommessa riguarda invece la gestione di sale giochi, piattaforme online o punti di raccolta scommesse senza le necessarie autorizzazioni statali, o l'organizzazione di giochi in violazione della normativa di settore.

Infine, il reato di gioco d'azzardo mediante apparecchi vietati punisce l'uso o la diffusione di macchine da gioco non conformi alle regole o non collegate ai sistemi di controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ambito aziendale, la responsabilità può sorgere, ad esempio, se una società gestisce o finanzia attività di scommesse non autorizzate, favorisce manipolazioni sportive per ottenere vantaggi economici o di immagine, oppure installa o utilizza apparecchi da gioco illegali nei propri locali. Anche la partecipazione indiretta a tali attività, tramite partnership o accordi commerciali, può comportare rischi per l'ente.

La finalità della norma è garantire la trasparenza e la legalità nel mondo dello sport e del gioco pubblico, evitando che tali settori diventino terreno di pratiche corruttive o di infiltrazioni criminali. Le imprese devono pertanto adottare procedure di verifica dei partner e delle autorizzazioni, controlli sulle sponsorizzazioni e collaborazioni sportive, e promuovere comportamenti etici e conformi alla legge, in linea con i principi del Modello 231 e del Codice etico.

L'articolo 25-terdecies del D.lgs. 231/01 comprende i seguenti reati:

Art. 1, L. n. 401/1989, Frodi in competizioni sportive

L'articolo punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. È prevista un'aggravante se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Art. 4, L. n. 401/1989, Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

L'articolo punisce chiunque

- esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);



- chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
- chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Le disposizioni si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano altresì a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

• **Art. 25-quinquiesdecies** **Reati Tributari**

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha introdotto la previsione della responsabilità amministrativa da reato degli enti in caso di commissione di delitti in materia tributaria a vantaggio degli stessi, limitando tuttavia l'intervento al reato di frode fiscale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000. La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha disposto – con l'art. 1, comma 1 – la conversione, con modificazioni, del suddetto Decreto estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche a chi si avvalga nella dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (art. 3 del D.lgs. n. 74/2000), emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da aperte dell'erario (art. 11).

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della c.d. Direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), sono state apportate modifiche sia al codice penale sia al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Fra l'altro, l'art. 5, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 75 del 2020 aggiunge all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157/2019, un nuovo comma 1-bis con il quale si estende l'elenco dei reati tributari che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, introducendo i delitti di: dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000). Tali reati rilevano ai fini del D.lgs. n. 231/2001 esclusivamente se commessi «anche in parte nel territorio di un altro Stato membro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

Di seguito una disamina degli articoli del D.lgs. 74/2000 richiamati nell'articolo 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

Art. 2 commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti

L'articolo in esame è stato riformato dall'art. 39, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 124/2019. Questa disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Ai fini della configurabilità del reato non è previsto il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova quindi applicazione indipendentemente dall'ammontare di imposta evaso.

La dichiarazione, oltre ad essere infedele è altresì fraudolenta perché supportata da documentazione falsa, idonea ad ostacolare le attività di accertamento o a suffragare l'esposizione non veritiera dei dati in essa indicati. L'oggetto materiale del reato è costituito dalle fatture e da altri documenti equivalenti alla fattura (nota, parcella, conto e simili) ovvero da altri documenti – quali, ad esempio, scontrini fiscali, ricevute fiscali, note di credito e di addebito, DDT, schede carburante – cui la normativa tributaria attribuisce livello probatorio. L'inesistenza di tale documentazione può essere oggettiva (qualora sia riferita ad operazioni, in tutto o in parte, realmente mai avvenute) o soggettiva (se l'operazione documentata sia in realtà intercorsa tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella fattura stessa). Si tratta di reato commissivo che si realizza in due momenti distinti: l'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quale condotta strumentale e propedeutica rispetto all'azione tipica del reato che consiste nella successiva indicazione degli stessi in una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'I.V.A.

Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 74/2000, non è punibile a titolo di tentativo. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione). Secondo un indirizzo giurisprudenziale (Cfr. Cass. Sez. 3, n. 52411 del 19/6/2018), tale elemento soggettivo è compatibile con il dolo eventuale che può ravvisarsi nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evento evasivo della norma.

L'art. 39, comma 1, lett. b), del D.L. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inserito alla norma in esame l'art. 2-bis che prevede una pena più bassa quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a centomila euro. Superata tale soglia, l'illecito è dunque ritenuto di maggiore gravità e per tale ragione pare possa ritenersi come circostanza attenuante. Tuttavia, la natura autonoma potrebbe essere argomentata dalla distinzione nell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 delle due ipotesi come se si trattasse di reati diversi, riconducendo ad essi differenti sanzioni.

Giova precisare che l'art. 39, comma 1, lett. q), prevede per il reato de quo l'applicazione della confisca “in casi particolari” ex art. 240-bis c.p. quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a duecentomila euro.

Art. 3 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Si tratta di una fattispecie residuale rispetto al reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. La condotta costitutiva del delitto in esame,



così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 158/2015, ha una struttura "bifasica", in quanto il reato si perfeziona con la dichiarazione mendace (prima fase), supportata dalla commissione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero, in via alternativa, l'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi fraudolenti (seconda fase). I mezzi fraudolenti, in questo caso, devono essere diversi dalle fatture false e possono essere considerati tali, ad esempio, l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome eccetera. Qualora l'attività ingannatoria prodromica sia posta in essere da altri, il soggetto agente deve averne consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione. Secondo una recente pronuncia della Cassazione (cfr. Sez. 3 n. 19672/2019), nel caso in cui un professionista abilitato rilasci un mendace visto di conformità (ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 241/1997) o un'infedele certificazione tributaria (ex art 35 del succitato decreto) ai fini degli studi di settore, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria in errore così da integrare il concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

È richiesto il dolo specifico rappresentato dal fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito di imposta inesistente. Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e non è punibile a titolo di tentativo.

Anche per questo reato è prevista la confisca allargata quando l'imposta evasa è superiore ad euro centomila.

Art. 4 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

Tale norma si applica in via residuale rispetto alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs. 74/2000 ed a quella di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.lgs. 74/2000.

È escluso il concorso con la fattispecie ex art. 2 D.lgs. 74/2000 quando la condotta materiale ha ad oggetto la medesima dichiarazione, mentre non opera laddove le condotte siano diverse (omissione di elementi attivi; dichiarazione di elementi passivi inesistenti).

La norma punisce chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando ricorrono congiuntamente due soglie di punibilità:

- 1) imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000;
- 2) elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore ad € 2.000.000.

Il reato, che si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (dichiarazione di elementi attivi fittizi o elementi passivi inesistenti). Se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza dei accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di



procedimenti penali; se le valutazioni complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 % da quelle corrette.

La legge n. 157/2019 ha elevato la cornice edittale della norma: il decreto fiscale prevedeva che si passasse dalla reclusione da uno a tre anni alla reclusione da 2 a 5 anni, mentre la legge di conversione ha assestato la cornice da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni e sei mesi.

Art. 5 D.lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

Tale norma punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione). Il reato si consuma al momento scadenza del termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione successivamente alla scadenza del termine ordinario.

Se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. È prevista la reclusione da 2 a 5 anni.

Art. 8 D.lgs. 74/2000 commi 1 e 2-bis Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Ai sensi dell'articolo in esame, soggetto attivo del reato può essere chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti utilizzabili da terzi per fini di evasione fiscale. Il reato sussiste anche qualora non sia conseguito il risultato di evasione fiscale in quanto è sufficiente che lo stesso costituisca lo scopo della falsità. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti rientra tra i reati c.d. "non dichiarativi". Rappresenta il caso speculare alla dichiarazione fraudolenta di mediante uso di fatture o altri documenti, di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000, che punisce l'autore che percepisce e utilizza il documento, al fine di evadere l'imposta diretta o sul valore aggiunto; l'art. 8 punisce infatti la condotta di chi, a monte, emette la fattura o il documento – per operazioni inesistenti – destinato ad altro soggetto al fine di consentirgli l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il momento consumativo del reato coincide con l'emissione o il rilascio della fattura o del documento inesistente all'utilizzatore non essendo richiesto che pervenga al destinatario né che quest'ultimo lo utilizzi; qualora vi siano più episodi in un unico periodo di imposta, si consuma nel momento di emissione dell'ultima fattura o dell'ultimo documento inesistente. In generale, possono considerarsi "altri documenti per operazioni inesistenti" quei documenti che attestano l'esistenza di una prestazione e quindi la fondatezza di una deduzione o detrazione: parcella, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, nota di credito o di addebito, bolla doganale, c.d. autofattura, scheda carburanti.

Il comma 2-bis, inserito dal D.L. 124/2019, prevede un'attenuante che fissa una pena più bassa quando l'importo relativo ad operazioni inesistenti indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad euro centomila

Art. 10 D.lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili



La norma in esame è posta a tutela di un corretto esercizio dell'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria. Questa fattispecie trova applicazione in via residuale, qualora non ricorra un più grave reato. Si tratta di reato comune che può essere commesso da chiunque per favorire l'evasione di terzi. La condotta consiste nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili e dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione così da non consentire la determinazione del reddito o del volume di affari. Costituiscono scritture contabili il libro giornale, registri IVA acquisti, corrispettivi, fatture emesse, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili etc; tra i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali vi sono invece fatture emesse, fatture acquisto, ricevute fiscali, scontrini fiscali, bolle di accompagnamento o DDT. Il dolo specifico è ravvisabile nella finalità di evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione; trattandosi di reato di evento e non essendo tale fattispecie richiamata dall'art. 6 del D.lgs. 74 /2000, è punibile il tentativo quando, nonostante l'occultamento o la distruzione della documentazione contabile, l'amministrazione finanziaria ricostruisca ugualmente e in maniera analitica il reddito o il volume di affari in base ad altri elementi.

Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 Indebita compensazione

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad € 50.000. Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il reato si consuma nel momento della realizzazione dell'indebita compensazione. Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. È prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni nel caso di compensazione con crediti non spettanti, e la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di compensazione con crediti inesistenti.

In tema di reati tributari, l'utilizzo in compensazione di un credito Iva derivante da una dichiarazione omessa integra il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti. Ad affermarlo è la Cassazione che si è pronunciata sul caso di un legale rappresentante di una cooperativa, condannato per omessa presentazione della dichiarazione e indebita compensazione di crediti Iva inesistenti, ex articoli 5 e 10 quater del D.lgs. 74/2000, per aver omesso il versamento delle imposte utilizzando un credito Iva scaturente dalla dichiarazione dell'anno precedente non presentata. In particolare, con una interpretazione molto rigida della disciplina, la Corte ha affermato che possono essere utilizzati in compensazione solo i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche (*ex multis* Cass. penale sez. III, 21/06/2018, n.43627).

Art. 11 D.lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Tale articolo punisce la condotta di colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su quelli altrui, idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario. Il bene giuridico tutelato consiste nel corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dello Stato.

La condotta può consistere nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti su beni propri o di altri (materiale sottrazione di disponibilità), oppure può consistere nell'indicare



elementi attivi o passivi diversi da quelli reali nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale (attività di falsificazione relativamente alla consistenza del patrimonio).

Nel primo caso, la consumazione avviene nel momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti su beni propri o altrui; nel secondo caso richiamato dal secondo comma il momento consumativo è quello in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale che viene corredata da elementi attivi o passivi diversi da quelli reali.

Relativamente alla prima ipotesi, si potrebbe configurare il tentativo qualora il contribuente tenti di vendere simulatamente un proprio bene ma poi per cause a lui esterne il negozio non si perfezioni; nel secondo caso, invece, appare non configurabile in quanto fino al momento in cui non viene presentata la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale (momento in cui il reato si consuma) si tratterebbe solo di mere intenzioni.

Nonostante la norma faccia riferimento a "chiunque", si tratta di un reato proprio poiché sono potenziali soggetti attivi del reato coloro i quali siano già qualificati come debitori di imposta.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto scopo della condotta è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva o di ottenere un pagamento delle somme dovute. Il debitore di imposta, attraverso l'impoverimento reale o fittizio del proprio patrimonio, persegue così il fine di pregiudicare la pretesa erariale.

La norma individua anche una soglia di punibilità, al di sotto della quale il reato non è comunque qualificabile: è quindi necessario che l'ammontare complessivo dei debiti, intesi nel loro ammontare complessivo di capitale, sanzioni amministrative correlate ed interessi legali, non sia inferiore a cinquantamila euro.

La confisca allargata è prevista per la fattispecie in esame quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore centomila euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre duecentomila euro.

- **Art. 25-sexiesdecies Contrabbando**

L'articolo prevede la responsabilità amministrativa degli enti, e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive, per violazioni delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione, di cui al D.lgs. n. 141/2024 (reati in materia di contrabbando), e dal Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.lgs. n. 504/1995 (reati in materia di accise). Si elencano di seguito i reati previsti.

REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO (D.lgs. n. 141/24):

Art. 78, Contrabbando per omessa dichiarazione

Il reato di contrabbando per omessa dichiarazione si verifica quando le merci introdotte nel territorio dello Stato non vengono dichiarate all'autorità doganale al momento dell'ingresso o dell'uscita, eludendo i controlli doganali e il pagamento dei diritti dovuti (dazi, IVA, accise). In altre parole, chi importa o esporta merci senza presentare la dichiarazione doganale obbligatoria commette contrabbando. Le pene aumentano se: il valore delle merci è elevato; il fatto è commesso con mezzi fraudolenti (es. doppio fondo, falsi sigilli, manipolazione container); il reato è commesso da più persone o con modalità organizzate.

Art. 79, Contrabbando per dichiarazione infedele

L'articolo punisce chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti, in modo non corrispondente all'accertato.

Art. 80, Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

L'articolo punisce le condotte di introduzione o estrazione irregolare di merci dallo Stato, commesse utilizzando mezzi di trasporto marittimi, aerei o lacustri, senza rispettare le procedure doganali. In sostanza, si tratta del contrabbando legato ai traffici di merci tramite navi, aerei o battelli nei laghi che segnano confini internazionali (es. Lago di Lugano, Lago Maggiore).

Commette il reato chi: imbarca, sbarca o trasborda merci in acque territoriali, aeroporti o laghi di confine senza preventiva autorizzazione doganale; nasconde o movimenta merci su navi, aeromobili o battelli eludendo i controlli doganali o non denuncia correttamente le operazioni di carico o scarico all'autorità di dogana o di porto/aeroporto.

Le pene aumentano se il fatto è commesso con mezzi fraudolenti (es. doppi fondi, rotte deviate, simulazione di avarie) o se c'è concorso di più persone o organizzazione stabile (art. 292 TULD – contrabbando aggravato). È richiesto il dolo generico, ovvero la consapevolezza e volontà di sottrarre le merci al controllo doganale o di eludere il pagamento dei diritti dovuti.

Art. 81, Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

L'articolo punisce chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione. In pratica, il reato può ad esempio concretizzarsi se una merce beneficia di un'agevolazione doganale (esenzione o riduzione di dazi, tasse, accise, diritti di confine), viene poi usata o destinata per scopi diversi da quelli previsti per l'agevolazione.

Art. 82, Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

L'articolo punisce chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

In sostanza, si tratta di un reato di contrabbando doganale “in uscita”, che mira a reprimere l'uso illecito di agevolazioni doganali concesse per stimolare l'esportazione.

Art. 83, Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

L'articolo punisce chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci esportate temporaneamente o ammesse a regimi doganali speciali (uso particolare, perfezionamento attivo o passivo) una destinazione o un uso diverso da quello autorizzato o stabilito dalle norme doganali. In particolare, il reato si configura quando un operatore economico viola le condizioni previste per i regimi doganali speciali, che permettono di sospendere o ridurre dazi e imposte su merci destinate a un uso specifico o a essere riesportate dopo una lavorazione.

Art. 84, Contrabbando di tabacchi lavorati



L'articolo punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, detiene, vende, trasporta o cerca di esportare tabacchi lavorati esteri senza il pagamento dei diritti di confine o di imposta, oppure in violazione delle disposizioni doganali e fiscali.

In sintesi, il reato si configura ogni volta che tabacchi lavorati (sigarette, sigari, trinciati, tabacco riscaldato, ecc.), provenienti dall'estero o non regolarmente assoggettati a dazi e accise, vengono introdotti, detenuti o commercializzati in Italia in modo illecito. Si riportano di seguito alcuni esempi di condotte tipiche:

- importazione o introduzione clandestina di tabacchi dall'estero senza passare dalla dogana;
- detenzione o trasporto di tabacchi di contrabbando (anche se non si è autori dell'importazione);
- vendita o distribuzione sul territorio di sigarette prive del contrassegno dei Monopoli;
- esportazione illecita verso altri Paesi UE o extra-UE per evitare i controlli fiscali;
- produzione o confezionamento abusivo di tabacchi esteri con marchi falsi o non autorizzati.

Le pene aumentano se: il valore dei tabacchi è elevato; il fatto è commesso da più persone o con mezzi fraudolenti (navi, container, veicoli modificati, falsi sigilli); il soggetto è recidivo o appartenente a un'organizzazione criminale dedicata al traffico di tabacchi.

Art. 85, Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

L'articolo stabilisce una serie di aggravanti speciali che aumentano la pena per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati (disciplinato dall'art. 84).

In pratica, si puniscono più severamente i casi in cui il contrabbando assume carattere organizzato o professionale, riguarda ingenti quantità di tabacchi o comporta l'uso di mezzi fraudolenti o violenti per eludere i controlli doganali.

In particolare, le pene previste dall'art. 84 sono aumentate quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- Organizzazione o associazione: il contrabbando è commesso da tre o più persone riunite, anche senza vincolo stabile, oppure da associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Quantità o valore rilevante: il valore dei tabacchi lavorati è superiore a determinate soglie (stabilite in via amministrativa o dalla giurisprudenza: in genere oltre 100 kg o oltre 50.000).
- Uso di mezzi fraudolenti o violenti: utilizzo di veicoli modificati, doppi fondi, falsi sigilli, documenti contraffatti, o resistenza a pubblici ufficiali nel corso dei controlli doganali.
- Recidiva o professionalità nel reato: il colpevole è recidivo (ha già commesso reati di contrabbando o analoghi), o fa del contrabbando la propria attività abituale o fonte principale di reddito.
- Partecipazione di pubblici ufficiali o concessionari di monopolio: quando il reato è commesso con l'intervento di un pubblico ufficiale o di un soggetto incaricato di pubblico servizio, o di concessionari o rivenditori autorizzati dei Monopoli di Stato.

Art. 86, Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

L'articolo punisce chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o partecipa a un'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. In sostanza, si tratta di una forma speciale di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) specificamente diretta a commettere reati di contrabbando di tabacchi, disciplinati dagli articoli 84 e 85 TULD.

La norma distingue tra due livelli di responsabilità:

- Promotori, costitutori, organizzatori o capi dell'associazione, ovvero chi progetta, organizza o dirige la struttura criminale, fornisce mezzi o finanziamenti, coordina l'importazione, lo stoccaggio o la distribuzione dei tabacchi di contrabbando.
- Partecipanti, ovvero chiunque partecipa stabilmente o abitualmente all'associazione, anche con ruoli esecutivi (trasporto, custodia, vendita, copertura logistica).

Art. 87, Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

L'articolo stabilisce che il delitto di contrabbando tentato è punito come se fosse consumato. In altre parole, non esiste una distinzione tra tentativo e consumazione del reato di contrabbando: anche se il contrabbando non viene portato a compimento, la pena resta identica a quella prevista per il reato consumato.

Art. 88, Circostanze aggravanti del contrabbando

L'articolo stabilisce che le pene previste per i reati di contrabbando (disciplinati dagli articoli 78 e seguenti del TULD) sono aumentate in presenza di determinate circostanze aggravanti comuni. Tali aggravanti si applicano a tutte le ipotesi di contrabbando, salvo che leggi speciali (come gli artt. 84-85 sui tabacchi) prevedano pene ancora più severe. In particolare, le pene sono aumentate nei seguenti casi:

- reato commesso da più persone riunite, ovvero quando il contrabbando è realizzato da due o più persone insieme, anche senza un'organizzazione stabile;
- uso di mezzi di trasporto o strumenti fraudolenti, ovvero impiego di veicoli, navi, aeromobili, droni o altri mezzi meccanici per eludere controlli, o utilizzo di doppi fondi, falsi sigilli, documenti contraffatti o falsi contrassegni;
- partecipazione o agevolazione da parte di pubblici ufficiali, ovvero se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, o con il suo intervento o consenso;
- recidiva o abitudine nel contrabbando, ovvero quando l'autore ha già riportato condanne per contrabbando o fa del contrabbando un'attività professionale o abituale;
- contrabbando organizzato o in forma sistematica, ovvero quando il reato è commesso nell'ambito di un'associazione o gruppo criminale, anche non formalizzato (in tal caso si può cumulare con l'art. 86 TULD),
- quantità o valore rilevante delle merci, ovvero se il valore o il volume delle merci oggetto di contrabbando è notevole, o se la condotta causa grave danno economico all'erario.

REATI IN MATERIA DI ACCISE (D.lgs. n. 504/95):

Art. 40, Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

L'articolo punisce chiunque sottrae all'accertamento o al pagamento dell'accisa prodotti energetici soggetti a tale imposta, in violazione delle norme del Testo Unico delle Accise. In sostanza, si tratta di qualsiasi condotta che eviti, eluda o renda impossibile il controllo o la riscossione dell'accisa da parte dell'amministrazione doganale.

Rientrano nella norma tutte le azioni volte a non pagare o far apparire come non dovuta l'accisa, ad esempio:

- rimozione o manipolazione dei sigilli dei depositi fiscali;
- immissione in consumo (vendita, utilizzo) di prodotti energetici senza aver assolto l'accisa;



- false dichiarazioni o omissioni nei registri di carico e scarico;
- uso illecito di carburanti agevolati (es. agricoli o per riscaldamento) in veicoli o attività non ammesse;
- miscelazione o sostituzione di prodotti per simulare una categoria con aliquota inferiore.

Art. 40-bis, Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

L'articolo punisce chiunque sottrae all'accertamento o al pagamento dell'accisa tabacchi lavorati, in violazione delle norme del Testo Unico delle Accise o delle leggi doganali. In pratica, si tratta di tutte le condotte che eludono o ostacolano la corretta riscossione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

Sono previste come reato tutte le azioni dirette a non pagare l'accisa dovuta o a renderne impossibile l'accertamento, come:

- produzione o lavorazione abusiva di tabacchi senza autorizzazione;
- detenzione, trasporto o vendita di tabacchi privi del contrassegno fiscale;
- immissione in consumo irregolare, cioè senza l'assolvimento dell'accisa;
- utilizzo di marche o contrassegni falsi, riutilizzati o contraffatti;
- omissione o falsificazione delle scritture contabili e dichiarazioni previste dal TUA;
- introduzione, detenzione o commercio di tabacchi esteri non assoggettati all'imposta.

Art. 41, Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche

L'articolo punisce chiunque fabbrica alcole o bevande alcoliche in stabilimenti o impianti non autorizzati dall'amministrazione finanziaria, oppure al di fuori dei controlli previsti dalla legge. In pratica, è la norma che reprime la produzione illegale o irregolare di alcol etilico, distillati, liquori, vini fortificati, birre o altri prodotti fermentati, senza licenza o senza versamento delle accise dovute. Rientrano nella fattispecie, ad esempio:

- produzione o distillazione di alcol etilico in un laboratorio o impianto non denunciato o non autorizzato;
- trasformazione o miscelazione di alcol denaturato per produrre bevande alcoliche;
- fabbricazione di liquori, birre o vini senza rispettare le norme fiscali o doganali (assenza di licenza, mancata denuncia o elusione dell'accisa);
- occultamento o distruzione dei registri fiscali di produzione per impedire i controlli;
- Immissione in consumo (vendita o distribuzione) di prodotti alcolici non soggetti a imposta o provenienti da distillerie clandestine.

La pena è aumentata nei casi di organizzazione o complicità tra più persone, ingente quantità di prodotti fabbricati o immessi in consumo, coinvolgimento di pubblici ufficiali o soggetti autorizzati alla distribuzione, recidiva o abitudine nel reato.

Art. 42, Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche

L'articolo punisce chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige un'associazione finalizzata alla fabbricazione clandestina di alcole o bevande alcoliche, nonché chi vi partecipa. Si tratta quindi di un reato associativo; non serve che l'attività clandestina sia stata effettivamente realizzata: è sufficiente l'accordo stabile e organizzato tra più persone con lo scopo di produrre illegalmente alcol o bevande alcoliche. Si riportano di seguito alcuni esempi di condotte tipiche:

- promuovere o organizzare un gruppo con lo scopo di produrre clandestinamente alcol o liquori;



- fornire impianti, materie prime, alambicchi o locali destinati alla produzione illegale;
- gestire o dirigere la rete di produzione o distribuzione dei prodotti non soggetti a imposta;
- partecipare stabilmente all'associazione, anche con ruoli minori (trasporto, vendita, occultamento).

Art. 43, Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche

L'articolo punisce chiunque sottrae all'accertamento o al pagamento dell'accisa l'alcole o le bevande alcoliche, in violazione delle disposizioni del Testo Unico o delle norme doganali. In sostanza, si tratta di tutte le condotte volte a evadere o eludere l'imposta di consumo (accisa) su alcol e derivati, anche se prodotti in modo lecito, ma poi gestiti o movimentati in modo illecito o non dichiarato.

Rientrano tra le ipotesi di reato, ad esempio:

- immettere in consumo (vendere o usare) alcol o bevande alcoliche senza versare l'accisa dovuta;
- detenere, trasportare o commerciare alcolici non scortati dai documenti fiscali previsti (es. DAS o e-AD elettronico);
- alterare o falsificare i registri e le dichiarazioni fiscali;
- rimuovere, riutilizzare o falsificare i contrassegni fiscali;
- dichiarare quantità inferiori di prodotto per ridurre l'imposta;
- introdurre alcol dall'estero senza versare l'accisa italiana;
- occultare prodotti destinati al consumo per evitare controlli o conteggi fiscali.

Art. 45, Circostanze aggravanti

L'articolo prevede delle aggravanti qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.

Art. 46, Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

L'articolo punisce chiunque rimuove, distrugge, altera, falsifica o riutilizza i congegni, le impronte o i contrassegni apposti dall'Amministrazione finanziaria o doganale per l'accertamento, il controllo o il pagamento delle accise.

Sono considerate illecite (e penalmente rilevanti) tutte le condotte che riguardano l'alterazione o la manipolazione di strumenti di controllo, tra cui:

- rimozione o manomissione di sigilli apposti su serbatoi, contatori, alambicchi o depositi fiscali.
- distruzione o alterazione di impronte o timbri ufficiali;
- falsificazione o riutilizzo di contrassegni di Stato (es. fascette dei tabacchi, bolli delle bevande alcoliche);
- manipolazione dei contatori volumetrici o dei misuratori di flusso che registrano la produzione di alcol, carburanti o gas;
- uso di contrassegni contraffatti o riutilizzati su prodotti destinati al consumo.

In pratica, qualunque azione che renda inattendibile il sistema di controllo fiscale o occulti la reale quantità prodotta o immessa in consumo.

La pena è aumentata se:

- il fatto è commesso da un soggetto autorizzato o titolare di licenza (es. gestore di deposito o distilleria);

- viene utilizzato mezzo fraudolento complesso o organizzato;
- l'alterazione ha causato evasione d'imposta di rilevante entità;
- è commesso in concorso con più persone (cfr. art. 45 TUA).

• **Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale**

Art. 518 bis c.p. Furto di beni culturali

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Art. 518 ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali

Tale norma punisce chiunque si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 518 quater c.p. Ricettazione di beni culturali

Risponde di tale fattispecie incriminatrice punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 518 octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Il reato previsto dall'art. 518 octies c.p. punisce la condotta di colui che forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. È prevista una pena inferiore per chi fa uso di tale scrittura senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Art. 518 novies c.p. Violazione in materia di alienazione di beni culturali

Tale norma punisce le seguenti condotte:

- quella di colui che, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- quella di chi, essendovi tenuto, non presenta nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- quella dell'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518 decies c.p. Importazione illecita di beni culturali

L'art. 518 decies c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Art. 518 undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali



Tale fattispecie incriminatrice punisce: i) colui che trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; ii) chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché iii) chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518 duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

L'articolo punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518 quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte

L'art. 518 quaterdecies c.p. punisce tali condotte:

- 1) quella di chi al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) quella di colui che, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) quella di chi, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) quella di colui che, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

- **Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**



L'art. 3 della Legge n. 22/2022 introduce, altresì, nel D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-undevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati:

Art. 518 sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

L'art. 518 sexies c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 518 terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

• **Art. 25-undevicies Delitti contro gli animali**

L'articolo 25-undevicies del D.lgs. 231/01 riguarda i delitti contro gli animali, ossia tutte le condotte che comportano maltrattamento, uccisione, sfruttamento o abbandono di animali, in violazione dei principi di tutela e rispetto sanciti dal nostro ordinamento.

La norma riconosce che la protezione degli animali è un valore di rilevanza costituzionale e ambientale e prevede la responsabilità amministrativa dell'ente qualora tali fatti siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

Rientrano in questa categoria diversi reati previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, tra cui:

- l'uccisione di animali senza necessità (art. 544-bis c.p.);
- il maltrattamento o la sottoposizione a sevizie, fatiche o lavori insopportabili (art. 544-ter c.p.);
- la organizzazione o promozione di spettacoli o combattimenti tra animali (art. 544-quater e quinquies c.p.);
- l'abbandono di animali domestici o l'impedimento della loro sopravvivenza (art. 727 c.p.);
- e, più in generale, ogni attività che causi sofferenze o lesioni non giustificate da necessità produttive o veterinarie.

In ambito aziendale, la responsabilità può sorgere, ad esempio, per imprese che gestiscono allevamenti, trasporti, sperimentazioni o attività commerciali in cui gli animali sono mantenuti in condizioni non conformi alle norme di benessere, sottoposti a maltrattamenti o uccisi in modo non conforme alla legge. Anche la collaborazione con fornitori o subappaltatori che adottano pratiche crudeli o illegali può comportare responsabilità per l'ente, se manca un'adeguata verifica preventiva.

La finalità della norma è quella di promuovere una cultura aziendale fondata sul rispetto della vita animale, imponendo alle imprese di adottare procedure di controllo e monitoraggio delle condizioni di allevamento, trasporto, custodia e utilizzo degli animali, nonché di formare il personale sul corretto trattamento e sul rispetto delle normative di settore.

L'articolo 25-undevicies del D.lgs. 231/01 comprende i seguenti reati:

Art. 544-bis c.p. Uccisione di animali



L'articolo punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La pena è aumentata se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale.

Art. 544-ter c.p. Maltrattamento di animali

L'articolo punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Il reato si realizza sia con azioni dirette (percosse, sevizie, somministrazione di sostanze nocive) sia con omissioni (negligenza, mancata alimentazione, mancata assistenza). La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater c.p. Spettacoli o manifestazioni vietati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies c.p. Divieto di combattimenti tra animali

L'articolo punisce chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. La pena è aumentata nei seguenti casi:

1. se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2. se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Il reato punisce altresì chi, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti. La pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui sopra, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui sopra.

Infine, è punito chi, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui sopra.

Art. 638 c.p. Uccisione o danneggiamento di animali altrui

L'articolo punisce chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA]



L'articolo 12 della Legge n. 9/2013 introduce una specifica forma di responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.lgs. 231/2001, per gli illeciti commessi nel settore della filiera degli oli vergini di oliva.

La norma nasce dall'esigenza di tutelare la qualità, la tracciabilità e la correttezza commerciale di un comparto strategico del *Made in Italy*, spesso esposto a frodi e pratiche ingannevoli che danneggiano sia i consumatori sia i produttori onesti.

In particolare, la disposizione stabilisce che, per le imprese che operano nella produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione o commercio di oli vergini e extravergini di oliva, costituiscono reati presupposto ai fini della responsabilità 231 i seguenti illeciti:

- la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), che si verifica quando un'azienda vende o commercializza oli con caratteristiche, origine o qualità diverse da quelle dichiarate;
- la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), ad esempio nel caso di olio adulterato, miscelato con oli di diversa provenienza o contraffatto;
- la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine (art. 517-quater c.p.), come l'uso improprio di diciture DOP o IGP;

e più in generale, qualsiasi alterazione o falsificazione dei processi o delle etichette che possa trarre in inganno il consumatore circa la provenienza, la qualità o la purezza del prodotto.

Un'azienda può dunque essere chiamata a rispondere se, ad esempio, immette sul mercato un olio etichettato come “extravergine italiano” che in realtà contiene miscele estere, oppure se dichiara falsamente un'origine DOP o una qualità superiore non rispondente al vero.

La ratio della norma è duplice: da un lato, proteggere la salute pubblica e la fiducia dei consumatori; dall'altro, tutelare la leale concorrenza e il valore del marchio italiano nel settore agroalimentare.

Per prevenire tali rischi, le imprese della filiera devono dotarsi di procedure rigorose di tracciabilità e controllo qualità, verificare l'autenticità delle forniture e delle certificazioni, mantenere registrazioni documentali trasparenti lungo tutte le fasi della produzione e distribuzione, e adottare un modello organizzativo 231 specificamente tarato sul rischio agroalimentare.

- **Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146)**

La Legge n. 146/2006 ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina dei reati transnazionali, ossia quei reati che, per modalità di esecuzione o coinvolgimento di soggetti e condotte in più Stati, superano i confini nazionali e richiedono un contrasto coordinato a livello internazionale. Quando tali reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio di un ente, essi costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Un reato è considerato transnazionale quando:

- è commesso da un gruppo criminale organizzato,
- coinvolge più Stati (perché l'atto o una sua parte rilevante avviene all'estero, oppure produce effetti in più Paesi),
- oppure quando l'autore agisce in uno Stato diverso da quello in cui l'organizzazione opera o in cui sono compiute le attività principali del reato.

La legge individua una serie di reati base che, se commessi in forma transnazionale, danno luogo a responsabilità dell'ente. Tra i principali:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990);



- associazione per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 86 D.lgs. n. 141/24);
- riciclaggio, impiego e autoriciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.);
- falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (artt. 453 ss. c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e favoreggiamento reale (art. 379 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- traffico di migranti e immigrazione clandestina organizzata (artt. 12 e 12-bis D.Lgs. 286/1998).

In ambito aziendale, la responsabilità può sorgere, ad esempio, se un'impresa favorisce o partecipa a reti di traffico internazionale di merci, denaro o persone attraverso operazioni commerciali apparentemente lecite, oppure collabora con soggetti esteri coinvolti in attività di riciclaggio o evasione doganale. Anche la creazione di strutture societarie o finanziarie in più Stati al fine di mascherare l'origine illecita di fondi può rientrare nelle condotte rilevanti.

La ratio della norma è quella di garantire che le imprese operanti in contesti internazionali mantengano comportamenti trasparenti, tracciabili e conformi alla legge, contrastando l'uso distorto delle attività economiche come copertura di traffici criminali o organizzazioni transnazionali.

Per prevenire tali rischi, le aziende devono adottare:

- procedure di due diligence su clienti, fornitori e partner esteri;
- sistemi di tracciabilità dei flussi finanziari e delle operazioni commerciali internazionali;
- controlli doganali e fiscali accurati;
- formazione del personale coinvolto in attività cross-border o ad alto rischio.

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO UE 2023/1114 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2023, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI n. 1093/2010 E n. 1095/2010 E LE DIRETTIVE 2013/36/UE E 2019/1937 (D.lgs. 129/2024)

Il D.lgs. n. 129/2024 introduce regole specifiche sulla responsabilità degli enti (società, associazioni, fondazioni, ecc.) in ambito illeciti finanziari, criptoattività e strumenti digitali regolamentati dal Regolamento UE 2023/1114, e in particolare:

Art. 34 D.lgs. 129/2024 Responsabilità dell'ente

L'ente è punito nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del Regolamento (UE) 2023/1114:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui all'art.34 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 89 Regolamento (UE) 2023/1114 Divieto di abuso di informazioni privilegiate



Si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona, in possesso di informazioni privilegiate, utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono, quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

- a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o
- b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Art. 90 Regolamento (UE) 2023/1114 Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.



La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

Art. 91 Regolamento (UE) 2023/1114 Divieto di manipolazione del mercato

A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato. Per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

- a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:
 - I. fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività;
 - II. fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale;
- b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più crypto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;
- c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più crypto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

- a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una crypto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;
- b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di crypto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:
 - I. la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di crypto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;
 - II. l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di crypto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di crypto-attività;
 - III. la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una crypto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta crypto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.



1.3 Il Modello Organizzativo quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa e autori del reato

L'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 prevede una causa di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, qualora l'Ente dimostri che:

- ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha affidato a un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito anche “OdV”), il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo.

L'articolo 7 del medesimo Decreto prevede, con riferimento ai reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, che l'Ente risponde qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa la responsabilità dell'Ente qualora questo abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In tale ipotesi, l'onere della prova grava sulla pubblica accusa.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, per gli Enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato, la responsabilità si estende anche ai reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. L'Ente non risponde, invece, qualora le persone abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 231/2001, il modello di organizzazione, gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità...”, ha integrato i requisiti di idoneità dei modelli organizzativi, introducendo all'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Successivamente, il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato la disciplina del whistleblowing, sostituendo integralmente il comma 2-bis e abrogando i commi 2-ter e 2-quater del medesimo articolo.

In base alla formulazione attualmente vigente, i modelli organizzativi devono prevedere:

- canali di segnalazione interna idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante;



- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle misure di tutela del segnalante.

Tra le principali novità introdotte si evidenzia l'ampliamento della platea dei soggetti legittimati a effettuare segnalazioni (c.d. whistleblower), oggi estesa non solo a dipendenti, dirigenti e amministratori, ma anche a soggetti esterni che intrattengono rapporti qualificati con l'Ente.

Le segnalazioni possono riguardare, oltre alle violazioni del diritto nazionale, anche violazioni del diritto dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, con riferimento, tra gli altri, ai seguenti ambiti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; sicurezza alimentare e benessere animale; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

In conformità alla normativa vigente, la Società ha adottato un canale di segnalazione interna e ha individuato una funzione aziendale deputata alla gestione delle segnalazioni (c.d. "Funzione Whistleblowing"). La relativa procedura, che disciplina modalità di effettuazione delle segnalazioni e misure di tutela del segnalante, è pubblicata sul sito aziendale e costituisce parte integrante del Modello 231 (Allegato VI).

1.4 Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 si caratterizza per l'applicazione, in via principale, di una sanzione pecuniaria a carico dell'Ente, determinata secondo un sistema per quote. In particolare, il giudice stabilisce il numero delle quote in funzione della gravità dell'illecito, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, nonché per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, e fissa il valore della singola quota in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Oltre alla sanzione pecuniaria, nei casi espressamente previsti e di maggiore gravità, possono essere applicate sanzioni interdittive, quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e sussista il concreto pericolo di reiterazione degli illeciti.

Completano il sistema sanzionatorio:

- la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, disposta obbligatoriamente in caso di accertamento della responsabilità dell'Ente;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta nei casi più gravi.

Ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 231/2001, nelle ipotesi di commissione, nella forma del tentativo, dei reati presupposto indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie sono ridotte,



in termini di importo, e le sanzioni interdittive, in termini di durata, in misura compresa tra un terzo e la metà.

È esclusa l'applicazione di sanzioni qualora l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI “IL MARTIN PESCATORE”

2.1 Modello di Governance

“Il Martin Pescatore Soc. Coop. Sociale” nasce nel 1990 con l'intento di creare un luogo all'interno del quale fosse possibile ricercare e realizzare la possibilità di recuperare o acquisire una capacità lavorativa in un contesto protetto, lavorando in stretto contatto con il Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.

Da quasi trent'anni la cooperativa gestisce percorsi riabilitativi e di reinserimento lavorativo rivolti a persone svantaggiate, tramite i quali, in linea con l'enunciato dell'art. 1 della L. 381/91, si intende *“perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini”*. L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate offre alla comunità, oltre ai valori prima declinati, anche una riduzione dei costi economici e sociali inerenti alla gestione delle problematiche afferenti alla situazione di svantaggio; concede, al contempo, alla persona svantaggiata la possibilità di riconoscersi come soggetto socialmente attivo con relazioni di scambio dinamiche anche nella fruizione di beni e servizi. Accedono quindi alle attività de *“Il Martin Pescatore Soc. Coop. Sociale”* persone che attraversano momenti di difficoltà nella cura di sé, nel rapporto con la propria famiglia e gli altri, con il lavoro, offrendo una relazione che fornisca sostegno, luoghi di socializzazione, soluzioni effettive, prospettive concrete di autorganizzazione efficace. Il progetto tiene conto dello spazio vitale di ogni persona: si opera pertanto in quelle aree generali di competenze che consentono l'abilità di rapportarsi e di soddisfare in modo adeguato i bisogni e le richieste personali, sociali, finanziarie, emotive dei soci e degli utenti.

- Inserimento lavorativo;
- Ospitalità in gruppi di appartamento supportati;
- Attività diurne semiresidenziali.

“Il Martin Pescatore Soc. Coop. Sociale” realizza il progetto di inserimento lavorativo attraverso la gestione di diverse attività:

- Gestione ecologica attrezzata;
- Manutenzione del Verde;
- realizzazione di scheda per analisi podostatica;
- restauro di mobili;
- refezione scolastica;
- gestione di gruppi di appartamento supportati;
- attività diurne semiresidenziali.

La *governance* de *“Il Martin Pescatore”* prevista nello Statuto Sociale affida ad un Consiglio di Amministrazione la gestione della Cooperativa ed al Collegio Sindacale l'attività di controllo. In particolare, lo Statuto prevede che la Cooperativa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri eletti dall'assemblea dei Soci. Il controllo contabile è esercitato da un Collegio Sindacale. La struttura organizzativa de *“Il Martin Pescatore”* è ispirata



all’attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo. Sono organi della società:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c. il collegio dei sindaci.

A fronte dell’ampia e variegata gamma di servizi offerti, la Società “Il Martin Pescatore” si è dotata di un’organizzazione quanto più efficace ed efficiente possibile prendendo come punti di riferimento i sistemi di gestione più diffusi a livello internazionale, ottenendo le seguenti certificazioni:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità;
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale;
- ISO 45001 – Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
- UNI PdR 125:2022 – Sistema di Gestione per la Parità di Genere;
- SA 8000 – Responsabilità Sociale di Impresa.

2.2 Adozione del Modello

La Cooperativa “Il Martin Pescatore”, in considerazione della natura e della dimensione delle attività svolte, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito, anche “Modello”), idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello è stato predisposto in coerenza con le principali linee guida di settore, ed in particolare le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 di Confcooperative del 21/12/2021, e quelle approvate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014 e nel mese di giugno 2021.

Sebbene l’adozione del Modello abbia natura facoltativa, la Cooperativa ritiene che la sua adozione e la sua efficace attuazione, oltre a consentire di beneficiare dell’esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, contribuiscano al rafforzamento del sistema di corporate governance e alla diffusione di una cultura aziendale improntata alla legalità, alla trasparenza e al controllo dei rischi.

L’adozione del Modello costituisce altresì uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Cooperativa o che con essa intrattengono rapporti qualificati, inclusi, a titolo esemplificativo, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partner, affinché adottino, nello svolgimento delle rispettive attività, comportamenti conformi ai principi di correttezza, trasparenza, lealtà e cooperazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/12/2015 ha approvato la prima emissione del Modello Organizzativo, aggiornato poi in data 6/2/2017; una seconda emissione è stata approvata con delibera del 5/3/2018 che ha recepito nel Modello stesso, oltre a nuove fattispecie di reato, anche il sistema di segnalazioni di vigilanza c.d. “*Whistleblowing*”.

A seguito di ulteriori interventi del legislatore che hanno ampliato le fattispecie incriminatrici che comportano una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001, da ultimo quelle penal-tributarie introdotte all’art. 25-quinquiesdecies del Decreto medesimo, il CDA, in data 19 giugno 2020, ha



approvato la terza emissione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Cooperativa, revisionata per recepire i nuovi reati presupposto introdotti, dalla legge n. 157/2019, dal D.lgs. 75/2020, dal D.lgs. 184/2021 e dal D.lgs. 195/2021.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/1/2023 sono state approvate le modifiche apportate alla Parte Generale del Modello, al Codice Etico e di Comportamento e al Sistema Sanzionatorio volte a recepire le novità legislative in materia di Whistleblowing; inoltre, nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha individuato la Procedura Whistleblowing, approvata il 29/11/2023, quale allegato VI del Modello della Cooperativa.

Con l'aggiornamento, approvato dal CDA in data 10/3/2025, sono state recepite le modifiche organizzative, che hanno riguardato la nuova area educativa, nonché i seguenti interventi normativi:

- Decreto-legge 10 agosto 2023, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 che ha introdotto tra i reati di cui al D.lgs. 231/2001 le fattispecie relative alla Turbata libertà degli incanti, Turbata libertà nel procedimento di scelta dei contraenti, Trasferimento fraudolento di valori;
- Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, relativo alle “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che ha modificato l’art. 512-bis c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori”, recentemente inserito nel catalogo dei reati presupposto 231 (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001);
- Legge n. 90/2024 che ha modificato l’art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 e che ha apportato modifiche ed introduzioni anche ad articoli del Codice penale all’interno dell’Art. 24 del D.lgs. 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture);
- Legge n. 112 dell’8 agosto, recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” (c.d. Decreto Carceri), unitamente al D.L. n. 92 del 4 luglio 2024, coordinato con la predetta Legge che ha introdotto nel Decreto 231/2001 l’Art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e modificati rubrica e testo dell’Art. 322-bis c.p. (ora *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*);
- L. 9 agosto 2024, n. 114, recante “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare, entrata in vigore il 25 agosto scorso, che ha ufficialmente sancito l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” che ha approvato le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, riorganizzato la disciplina in materia doganale, abrogando, tra gli altri, il Testo Unico delle Leggi doganali (Regio Decreto 13 febbraio 1896 n.65) e modificato il testo dell’art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo n. 231/2001 dedicato ai reati di Contrabbando;



- L. 143/2024 che impatta sui reati di matrice informatica e sui delitti in materia di violazione di diritto d'autore.

Infine, con delibera del CDA del 25/6/2026, la Parte Generale è stata aggiornata al fine di recepire i seguenti interventi normativi che hanno ampliato e ridefinito il perimetro dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, con riflessi rilevanti sulla responsabilità degli enti:

- D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. Decreto Sicurezza);
- Legge 82/2025 sui delitti contro gli animali;
- Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 su reati ambientali (Terra dei fuochi);
- Legge n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale;
- Legge 147/2025 di conversione del D.L. 116/2025 (modifiche ambientali);
- Atto del Governo n. 317 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 Attuazione Direttiva UE 2024/1226 (misure restrittive UE);
- D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, attuativo della Direttiva (UE) 2024/1226;
- Legge 21 aprile 2026, n. 75 ha introdotto rilevanti modifiche al sistema dei reati presupposto in materia di tutela dell'industria e del commercio, intervenendo in particolare sulla protezione dei prodotti agroalimentari e del made in Italy; è intervenuta sull'art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001 (delitti contro l'industria e il commercio), ampliando le aree di rischio per tutte le imprese operanti nella filiera alimentare, agroindustriale, logistica, distributiva e commerciale;
- D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 che ha disposto la revisione di fattispecie previste dal D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), coerentemente con nuove Direttive UE e regolamenti su rifiuti, emissioni e sostanze inquinanti, ampliando le condotte rilevanti ai fini 231; ha inoltre introdotto nuovi commi che rafforzano i criteri di imputazione della responsabilità dell'ente e prevedono un aggravamento del regime sanzionatorio nei casi di maggiore gravità o sistematicità delle violazioni.

È stata inoltre aggiornata la Parte Speciale al fine di recepire le modifiche organizzative che hanno riguardato la vicepresidenza e recepire le modifiche che hanno riguardato le modalità operative dei flussi informativi verso l'OdV.

2.3 Finalità e caratteristiche generali del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 con la finalità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine, il Modello definisce un sistema strutturato e organico di principi, procedure e presidi di controllo, volto a:

- individuare le aree e le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto;
- disciplinare i processi decisionali e operativi, assicurandone la tracciabilità e la conformità ai principi di legalità e correttezza;
- rafforzare il sistema dei controlli interni, mediante l'introduzione o l'adeguamento di procedure e protocolli specifici;



- promuovere una cultura aziendale improntata alla prevenzione del rischio e al rispetto della normativa vigente.

Il Modello è stato predisposto in conformità ai requisiti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del D.lgs. 231/2001. In particolare:

- sono state individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto rilevanti;
- sono stati definiti protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- sono state disciplinate le modalità di gestione delle risorse finanziarie, al fine di ridurre il rischio di commissione di illeciti;
- sono stati previsti specifici interventi formativi rivolti al personale, finalizzati alla diffusione dei contenuti del Modello e alla corretta applicazione delle relative disposizioni.

Il Modello si integra con il sistema normativo interno della Società, composto, tra l’altro, dal Codice Etico e di Comportamento, dalle procedure aziendali e dai regolamenti interni, costituendo parte integrante del più ampio sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Attraverso tale assetto, la Società intende:

- diffondere, a tutti i livelli aziendali, la conoscenza delle regole di condotta e dei presidi di controllo;
- assicurare che tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società, o che con essa intrattengono rapporti rilevanti, agiscano nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza;
- garantire la consapevolezza che la violazione delle disposizioni contenute nel Modello e negli strumenti ad esso collegati può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

2.4 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La prima parte, di carattere generale, riporta i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui l’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso. La seconda parte speciale, partendo dall’analisi dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 delle direzioni/funzioni/aree aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- All. I Elenco figure apicali;
- All. II Sistema sanzionatorio;
- All. III Analisi dei rischi;
- All. IV Procedura di Comunicazione generale con l’ODV e relativa tabella operativa definita dall’OdV;
- All. V Regolamento interno dell’ODV;
- All. VI Procedura Whistleblowing;
- Procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale;
- Codice Etico e di comportamento.



L'inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stato compiuto per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo.

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta da parte dell'ODV, ad eccezione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza; tale regolamento, è infatti approvato e modificato dall'ODV stesso che ha la facoltà di definire autonomamente la propria operatività e organizzazione.

III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. b, D.lgs. n. 231/2001).

L'esistenza di un tale organismo è condizione necessaria, insieme all'efficace adozione ed applicazione del Modello Organizzativo, affinché l'ente goda dell'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati di cui al Decreto.

Si sottolinea che l'organismo in parola non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno all'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento della propria attività, si è dotato di un apposito regolamento, conforme a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 che ne disciplina il concreto funzionamento. Tale regolamento, in cui sono definiti i poteri, le funzioni, la composizione, i requisiti che i componenti devono avere, i criteri di ineleggibilità, decadenza rinuncia e revoca nonché la disciplina sui flussi informativi e la gestione costituisce l'allegato V del presente Modello, al quale si rimanda.

IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Formazione ed informativa alle parti interessate

"Il Martin Pescatore" promuove, attraverso momenti di informazione/formazione, la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:



- Personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo generale, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento sul sito aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento sul sito aziendale; affissione in bacheca; *e-mail* o comunicazione di aggiornamento.
- Amministratori: consegna e presentazione del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento.
- Collaboratori/Agenti: comunicazione in forma scritta o elettronica relativa all'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di comportamento (resi disponibili nel sito internet aziendale), inserimento nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.lgs. n. 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- Fornitori/Partner: comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello Organizzativo, del Codice Etico e di comportamento (resi disponibili nel sito internet aziendale), inserimento nei contratti di specifiche clausole con cui i fornitori/partner si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico e di comportamento nella gestione dei rapporti con “Il Martin Pescatore”;
- I soci: informazione relativa all'adozione e all'aggiornamento del Codice Etico, del Modello 231 con invito a prenderne visione;
- Clienti/Utenti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico e di comportamento tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi.

V. SISTEMI DISCIPLINARI

5.1 Principi generali

L'efficacia e l'effettività del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di comportamento, sono strettamente connesse alla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio. A riguardo, sia l'art. 6, comma 2, lettera e) che l'art. 7, comma 4, lettera b) del Decreto sanciscono che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere “*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*”. Inoltre, l'art. 6, comma 2bis, come modificato dal D.lgs. 24/2023, sancisce che gli stessi Modelli “prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

Al sistema disciplinare è affidata una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, *ex post*, le violazioni del Codice Etico e di comportamento e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.



La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad esigenze di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto. È chiaro che deve esservi, comunque, un riscontro in termini di effettività. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti, deve essere comunque prevista una sanzione dotata di un’adeguata efficacia deterrente.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da “Il Martin Pescatore” in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

Per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le conseguenti misure disciplinari adottate dalla Cooperativa nei confronti di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, soci nonché collaboratori esterni, agenti, consulenti e partner, anche ai sensi del D.lgs. 24/2023, si rimanda all’All. Il “Sistema Sanzionatorio” del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Cooperativa.

VI. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l’istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall’ODV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’ODV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene redatto un report da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall’ODV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.